



**CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI VERCELLI**

**ISTRUZIONI
SUGLI ACCERTAMENTI DA
EFFETTUARE E SULLA
DOCUMENTAZIONE DA
RICHIEDERE PER LE
DENUNCE DI ISCRIZIONE,
DI MODIFICAZIONE E DI
CESSAZIONE PER
IL REGISTRO DELLE DITTE**

**CIRCOLARE MINISTERO DELL'INDUSTRIA
N. 3202/C 22 gennaio 1990**

INDICE

1 - AVVERTENZE GENERALI	Pag.	4
1.1 - Attività soggette all'iscrizione nel registro ditte	»	4
1.1.1 - Attività di prestazione di servizi	»	6
1.1.2 - Attività agricole	»	6
1.2 - Soggetti obbligati alla presentazione delle denunce	»	7
1.3 - Termini per le denunce	»	7
1.4 - Sanzioni	»	8
1.5 - Autenticazione dei documenti e delle firme	»	9
1.6 - Registrazione d'ufficio e denunce irregolari	»	10
1.7 - Controllo delle denunce	»	11
1.8 - Iscrizione provvisoria	»	12
1.9 - Denuncia degli addetti	»	12
1.10 - Codice fiscale	»	12
2 - DENUNCE DI ISCRIZIONE DI DITTE INDIVIDUALI	»	13
2.1 - Esercizio di attività subordinato ad iscrizione in albi, ruoli, registri ed elenchi	»	13
2.2 - Esercizio di attività subordinato ad autorizzazione amministrativa	»	13
2.3 - Esercizio di attività soggetta alla legge 11 giugno 1971, n. 426	»	13
2.3.1 - Rilascio di nuova autorizzazione	»	13
2.3.2 - Subingresso in attività subordinata ad autorizzazione	»	14
2.3.3 - Subingresso in attività non subordinata ad autorizzazione	»	14
2.3.4 - Subingresso in attività di commercio ambulante	»	15
2.3.5 - Subingresso di persona giuridicamente incapace	»	15
2.4 - Esercizio di attività a titolo di gestione di azienda	»	15
3 - DENUNCE DI ISCRIZIONE DI S.N.C. E S.A.S.	»	16
3.1 - Disposizioni generali	»	16
3.2 - Costituzione di S.n.c. e S.a.s. come regolarizzazione di società di fatto	»	17
3.3 - Costituzione di S.n.c. o S.a.s. derivante da conferimento di ditta individuale	»	17
4 - DENUNCE DI ISCRIZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALI	»	19
4.1 - Società per azioni	»	19
4.2 - Società in accomandita per azioni	»	20
4.3 - Società a responsabilità limitata	»	21
4.4 - Costituzione di società di capitali derivante da conferimento di ditta individuale	»	21

5 - DENUNCE DI ISCRIZIONE SOCIETA' DI FATTO E SOCIETA' IRREGOLARE	Pag.	22
6 - DENUNCE DI ISCRIZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVE E CONSORZI	»	23
6.1 - Società cooperative	»	23
6.2 - Consorzi	»	24
7 - DENUNCE DI ISCRIZIONE DI ENTI, ASSOCIAZ. E ALTRE ORGANIZZ.	»	25
8 - DENUNCE DI MODIFICAZIONE	»	26
8.1 - Ditta, ragione e denominazione sociale	»	26
8.2 - Insegna	»	27
8.3 - Atto costitutivo e statuto	»	27
8.4 - Sede, residenza anagrafica e domicilio fiscale	»	27
8.5 - Attività esercitata	»	28
8.6 - Sospensione dell'attività	»	28
8.7 - Soci delle società di persone e delle società di fatto	»	29
8.8 - Cariche	»	30
8.9 - Trasformazione	»	31
8.10 - Fusione	»	31
9 - LIQUIDAZIONE	»	33
10 - PROCEDURE CONCURSUALI	»	35
10.1 - Concordato preventivo	»	35
10.2 - Amministrazione controllata	»	36
10.3 - Fallimento	»	36
10.4 - Liquidazione coatta amministrativa	»	37
10.5 - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi	»	37
11 - DENUNCE DI CANCELLAZIONE	»	38
11.1 - Cancellazione della ditta individuale	»	38
11.2 - Cancellazione della società di fatto	»	39
11.3 - Cancellazione della società regolare	»	39
11.4 - Cancellazione degli enti, associazioni e altre organizzazioni	»	39
12 - CASI PARTICOLARI	»	40
12.1 - Unità locali	»	40
12.2 - Istituzione di unità locale in provincia diversa da quella della sede principale	»	41
12.3 - Imprese costituite all'estero e operanti in Italia	»	41
12.4 - Imprese italiane che operano all'estero	»	42
12.5 - Interdizione e inabilitazione	»	42
12.6 - Comunione ereditaria	»	43
12.7 - Comunicazioni tra registro ditte e registro esercenti il commercio	»	44
12.8 - Comunicazioni tra registro ditte e albo imprese artigiane	»	44
12.9 - Autotrasporto di cose per conto terzi	»	45
12.10 - Agenti e rappresentanti di commercio	»	46
12.11 - Comunicazioni tra registro ditte e altri albi, ruoli, registri ed elenchi	»	47

ISTRUZIONI SUGLI ACCERTAMENTI DA EFFETTUARE E SULLA DOCUMENTAZIONE DA RICHIEDERE PER LE DENUNCE DELLE DITTE (*)

1. AVVERTENZE GENERALI

1.1 Attività soggette all'iscrizione nel Registro ditte

Il Registro ditte è il pubblico registro che ha lo scopo di dare notizia delle attività economiche svolte nella provincia.

Al riguardo occorre precisare quanto segue:

- tra le attività economiche sono escluse quelle agricole, tranne quelle che danno luogo anche ad un reddito di impresa;
- le società regolari disciplinate dal codice civile devono essere iscritte comunque, a prescindere dall'oggetto sociale;
- chi esercita un'attività economica è soggetto all'iscrizione a prescindere dalla qualificazione della medesima attività ai fini civilistici, tributari, previdenziali, ecc.
Si deve prescindere quindi dalla considerazione se il soggetto, agli effetti del codice civile, sia imprenditore, piccolo imprenditore o lavoratore autonomo, con i limiti, per l'attività professionale, indicati nel par. 1.1.1, come pure (salvo nel caso di attività agricola) si prescinde dalla qualificazione tributaria del reddito conseguito con l'attività economica svolta;
- le società di fatto si iscrivono solo se l'oggetto sociale prevede una delle attività di cui all'art. 2195 del codice civile.

(*) Il testo è stato elaborato da un gruppo di lavoro del Comitato nominato con decreto ministeriale del 9 ottobre 1986 e composto da:

Remo Fricano: presidente del Comitato
Gianfranco Alvisi: C.C.I.A.A. Bologna
Enzo Demattè: C.C.I.A.A. Trento
Pierluigi Federici: C.C.I.A.A. Roma
Filippo Giuffrida: C.C.I.A.A. Milano
Pierguido Quarero: C.C.I.A.A. Genova
Franco Rosati: Ministero industria
Alessandro Selmin: C.C.I.A.A. Padova
Bruno Vianino: C.C.I.A.A. Torino
Eleonora Morfuni: segretaria del Comitato

Pertanto nel Registro ditte devono essere iscritti i soggetti che esercitano una o più delle seguenti attività economiche:

- produzione di beni o servizi;
- intermediazione nella circolazione dei beni;
- trasporto;
- attività bancaria o assicurativa;
- attività ausiliaria delle precedenti (agenzia, mediazione, ecc.);
- attività agricola che dia luogo anche a reddito d'impresa.

Sono tenuti all'iscrizione anche i soggetti che svolgono attività di organizzazione di prestazioni fornite da professionisti, a condizione che si tratti di prestazioni di servizi a terzi le quali, pur non rientranti nell'art. 2195 codice civile, siano organizzate in forma di impresa (decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, art. 51, c. 2, lett. a).

A titolo di esempio, si rammenta il soggetto che gestisce una casa di cura, una organizzazione di consulenza interprofessionale, una scuola privata.

L'obbligo di iscrizione nel Registro ditte riguarda tutti i soggetti suindicati, indipendentemente dalla rilevanza dell'attività e dalle dimensioni dell'azienda. Quindi sono tenuti a tale obbligo anche gli esercenti attività stagionale o temporanea, purché l'attività sia svolta in modo professionale e non occasionale; è attività occasionale, ad esempio, quella che dà luogo ad un «reddito diverso» (mod. 740 quadro L).

L'obbligo dell'iscrizione sussiste anche quando l'attività economica non costituisce l'attività prevalente per il soggetto che la svolge.

Occorre quindi tener presente che:

- a) le società, le cooperative e i consorzi con attività esterna, iscritti nel Registro delle imprese, sono soggetti all'iscrizione nel Registro ditte a prescindere dall'oggetto sociale e dal tipo di attività esercitata;
- b) gli enti pubblici e loro aziende, le associazioni e le altre organizzazioni sono soggetti all'iscrizione se esercitano una delle attività economiche elencate nell'art. 2195 codice civile;
- c) sono obbligate all'iscrizione le associazioni di produttori agricoli e le loro unioni di cui alla legge n. 752/1986, art. 8;
- d) le imprese estere che operano in Italia sono tenute alla suddetta iscrizione nei limiti indicati per le imprese italiane.

Non sono iscrivibili nel Registro ditte:

- le attività agricole, esercitate da soggetti diversi dalle società iscritte nel Registro delle imprese, che danno luogo soltanto a reddito agrario;
- le società semplici, salvo quelle che svolgono attività agricole che danno luogo a redditi diversi dal reddito agrario;
- le prestazioni fornite nell'esercizio di una professione intellettuale o di una attività che sia l'esplicazione dell'ingegno artistico;
- il trasporto di cose proprie, in quanto attività accessoria dell'impresa;
- le società di mutuo soccorso (legge 15 aprile 1866 n. 3818; T.A.R. Umbria n. 170 del 1° aprile 1977);
- Cral aziendali, circoli ricreativi e simili, che svolgono attività esclusivamente a favore dei propri associati e iscritti.

Nel Registro ditte non sono iscrivibili come tali:

- le associazioni in partecipazione (art. 2549 e seg. codice civile);
- le imprese familiari (art. 230/bis codice civile);
- le imprese o aziende coniugali (art. 177, 1° c. codice civile).

Oppviamente sono invece iscritte le ditte individuali e le società alle quali sono collegati i tre istituti giuridici ora citati.

1.1.1 Attività di prestazione di servizi

Le attività professionali si distinguono tradizionalmente in due categorie:

- a) quelle soggette ad iscrizione in albi, ordini, collegi, ecc. (avvocati, medici, ecc.) o ad abilitazioni (ostetrica, ecc.) (cd. professioni protette);
- b) quelle non soggette alle iscrizioni sopraindicate e quindi totalmente libere (implicitamente ammesse dagli articoli 2229 e 2231 codice civile; il solo adempimento è la denuncia di inizio attività all'Ufficio IVA).

Rientrano nella categoria b), a titolo indicativo:

- servizi di consulenza in organizzazione aziendale, ecc.;
- servizi di consulenza in ricerche di mercato;
- servizi di consulenza pubblicitaria;
- servizi di fornitura di disegni tecnici;
- servizi di produzione programmi, elaborazione dati (software).

Le attività che rientrano nella categoria a) coincidono con le attività inquadrate ai fini IVA nei codici da 8000 a 9400; le stesse non sono iscrivibili nel Registro ditte salvo che siano esercitate all'interno di una organizzazione di impresa, come chiarito nel par. precedente.

Le attività di cui alla lettera b), qualora esercitate da persone fisiche o società di fatto, sono considerate prestazioni di «servizi» che coincidono con quelli classificati ai fini IVA dal cod. 6300 al cod. 6900; devono pertanto essere iscritte al Registro ditte.

E' da precisare inoltre che:

- gli agenti di cambio sono soggetti all'iscrizione nel Registro ditte in quanto mediatori, anche se ai fini IVA sono inquadrati tra i professionisti (cod. 9100);
- gli iscritti nel ruolo dei periti ed esperti, nell'elenco dei consulenti tecnici del Tribunale, negli elenchi degli arbitri e simili non sono invece iscrivibili nel Registro ditte a questo titolo anche se inquadrati ai fini IVA come servizi;
- sono comunque soggetti ad iscrizione nel Registro ditte tutti coloro che esercitano attività subordinata ad autorizzazione amministrativa, indipendentemente dalla classificazione ai fini IVA, fatte salve specifiche disposizioni di esonero (guide turistiche, maestri di sci, ecc.);
- non è iscrivibile chi esercita personalmente altri tipi di attività professionale (insegnante che dà lezioni private, ecc.) o artistica (orchestrante, pittore, ecc.). Queste attività sono iscrivibili solo se svolte da società iscritte nel Registro delle imprese.

1.1.2 Attività agricole

Il codice civile considera agricole le seguenti attività:

- 1) quelle dirette dalla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- 2) l'allevamento di bestiame;
- 3) quelle dirette alla trasformazione e alla vendita dei prodotti agricoli e zootecnici che rientrano «nell'esercizio normale dell'agricoltura», e che abbiano prevalentemente per oggetto prodotti ottenuti dal terreno o dagli animali allevati su di esso.

Secondo la giurisprudenza sono «connesse all'agricoltura» quelle attività che si pongono in una posizione di sussidiarietà e accessorietà rispetto alla coltivazione, alla silvicoltura e all'allevamento, cioè rispetto al ciclo produttivo dell'attività agricola tipica che rimane l'attività principale svolta dall'imprenditore agricolo.

Le attività indicate al n. 1) danno luogo solo a «reddito agrario».

Le attività di allevamento sotto il profilo tributario si suddividono invece in tre categorie:

- a) allevamento esercitato in connessione con il terreno che sia sufficiente a produrre almeno 1/4 del mangime necessario; questa attività dà luogo solo a reddito agrario;

b) allevamento esercitato senza connessione con il terreno; questa attività dà luogo solo a reddito di impresa;

c) allevamento esercitato in connessione con un terreno insufficiente a produrre almeno 1/4 del mangime necessario; questa attività dà luogo a reddito di allevamento di animali (mod. 740/A1), salvo non sia stata fatta l'opzione per il reddito di impresa.

Le attività di trasformazione e vendita di prodotti agricoli «connesse all'agricoltura» producono «reddito agrario»; quando tuttavia per la loro realizzazione è predisposta una particolare organizzazione aziendale sono considerate attività autonome e producono «reddito di impresa».

Non sono iscrivibili nel Registro ditte le attività agricole che producono solo «reddito agrario» e quindi:

- le attività indicate al n. 1);
- le attività di allevamento di cui alla lettera a);
- le attività di trasformazione e vendita «connesse all'agricoltura».

Poiché è difficile accertare, all'inizio della attività, la categoria di reddito, qualora vengano denunciati l'allevamento e la trasformazione e vendita di prodotti agricoli, la denuncia al Registro ditte verrà accolta senza necessità di allegare alcuna documentazione relativa alla categoria di reddito.

L'accertamento della categoria di reddito va effettuato soltanto quando si procede all'iscrizione d'ufficio.

Quanto ora detto si applica solo per le ditte individuali e le società di fatto.

Le società iscritte nel Registro delle imprese sono sempre soggette all'iscrizione nel Registro ditte anche se l'oggetto riguarda la sola coltivazione del terreno o la silvicoltura.

1.2 Soggetti obbligati alla presentazione delle denunce

- 1) *Ditte individuali*: il titolare.
- 2) *Società iscritte nel Registro delle imprese*, comprese le cooperative e i consorzi: tutti gli amministratori, anche singolarmente.
- 3) *Società di fatto o irregolari*, comprese quelle costituite in base alla legge n. 891/1980 art. 26 quater e alla legge n. 947/1982 art. 3: tutti i soci congiuntamente.
- 4) *Enti pubblici, associazioni, altre organizzazioni*: i legali rappresentanti, anche singolarmente.
- 5) *Imprese con sede all'estero e operanti in Italia*: il rappresentante preposto alla dipendenza in Italia; in mancanza, il legale rappresentante dell'impresa.

In alcuni casi particolari l'obbligo spetta ad altri soggetti: i liquidatori, il tutore, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore.

In sostituzione dei soggetti obbligati, le denunce, compresa quella della propria nomina, possono essere presentate anche da un procuratore munito dei necessari poteri.

1.3 Termini per le denunce

Il termine per la presentazione delle denunce al Registro ditte è di 30 giorni dal verificarsi di un determinato evento.

Gli eventi possono essere distinti in tre gruppi:

- quelli che danno luogo all'iscrizione (nascita) di una impresa;
- quelli modificativi dello stato di fatto o di diritto della impresa già iscritta;
- quelli che danno luogo alla cancellazione della impresa.

Gli eventi dal cui verificarsi decorrono i 30 giorni utili per la denuncia sono i seguenti:

Denunce di iscrizione

- per l'impresa individuale: l'effettivo inizio di una attività economica;

- per la società iscritta nel Registro delle Imprese: l'iscrizione dell'atto costitutivo nel suddetto registro;
- per la società di fatto o irregolare: la registrazione dell'atto costitutivo all'Ufficio registro;
- per gli enti pubblici e loro aziende, associazioni, altre organizzazioni: l'effettivo inizio di una attività economica (v. anche par. 7);
- per un'impresa che apre la prima unità locale (U.L.) in provincia diversa dalla sede: l'effettivo inizio dell'attività nell'U.L., salvo il caso di istituzione di sede secondaria per cui l'evento è l'iscrizione del relativo atto istitutivo nel Registro delle imprese della circoscrizione in cui è ubicata la sede secondaria.

Quindi le società regolari, le società di fatto e le sedi secondarie si iscrivono anche se non hanno ancora avviato alcuna attività economica.

Denunce di modificazione:

- per le modificazioni riguardanti l'attività, e altri eventi (ad es. apertura U.L. da parte di impresa già iscritta): è la data di inizio, cessazione, ecc.;
- per le modificazioni riguardanti la struttura delle società iscritte nel Registro delle imprese: è la data di iscrizione nel suddetto Registro dell'atto che ha originato la variazione;
- per le modificazioni che riguardano la struttura delle società di fatto o irregolari: è la data di registrazione all'Ufficio registro dell'atto che ha originato la variazione; se però è stata costituita prima del 31 dicembre 1980, e non è stata regolarizzata ai fini fiscali: è la data indicata da tutti i soci;
- per le modificazioni che riguardano la struttura di enti, associazioni, ecc.: è la data da cui ha effetto la variazione o la data di registrazione dell'atto all'Ufficio registro, a seconda dei casi.

Denunce di cancellazione:

- per l'impresa individuale: è la data della cessazione di ogni attività nella provincia in cui è iscritta;
- per la società di fatto iscritta prima del 31 dicembre 1980 e mai regolarizzata ai fini fiscali: è la data di cessazione di ogni attività nella provincia in cui è iscritta;
- per la società di fatto iscritta dopo il 31 dicembre 1980 oppure precedentemente e poi regolarizzata ai fini fiscali: è la data della registrazione all'Ufficio del registro dell'atto di scioglimento;
- per la società iscritta nel Registro delle imprese è la data del provvedimento di cancellazione dal suddetto registro o del deposito dell'atto di trasferimento in altra provincia;
- per gli enti pubblici e loro aziende, associazioni, ecc.: è la data della cessazione di ogni attività nella provincia;
- per qualsiasi tipo di impresa operante con U.L. in provincia diversa dalla sede: è la data della cessazione di ogni attività nella provincia, salvo si tratti per le società, di sede secondaria per la quale è la data di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di chiusura della sede secondaria.

1.4 Sanzioni

L'art. 51 del regio decreto n. 2011/1934 prevede tre possibili violazioni:

- omissione della denuncia;
- ritardo nella presentazione della denuncia;
- denuncia non veritiera.

Gli importi delle sanzioni per le prime due ipotesi sono stabiliti dalla legge n. 630/1981 e dal decreto-legge 28 agosto 1987 n. 357 convertito in legge 26 ottobre 1987 n. 435, art. 3, 6° comma:

- ritardo nella denuncia, ma non superiore a 30 giorni dal termine utile per la stessa: lire 60.000;
- omissione o ritardo nella denuncia superiore ai 30 giorni dal termine utile per la stessa: lire 300.000.

Per l'applicazione delle sanzioni valgono le procedure previste dalla legge n. 689/1981. Pertanto:

- 1) Il procedimento sanzionatorio può essere estinto - con effetto liberatorio - mediante il pagamento, entro 60 giorni dalla contestazione personale o dalla notificazione, di una somma ridotta pari a un terzo della sanzione prevista (cioè rispettivamente L. 20.000 e L. 100.000), oltre alle spese del procedimento.
- 2) L'importo della sanzione deve essere versato alla Camera di commercio (decreto-legge n. 55/1983 convertito in legge n. 131/1983, art. 29 p. 9 e legge n. 887/1984 art. 4). Qualora sia eseguito il versamento tramite c/c postale l'interessato deve far pervenire alla Camera la relativa attestazione.
- 3) In caso di mancato pagamento nel termine suddetto l'Ufficio che ha redatto il processo verbale di accertamento di infrazione deve presentare rapporto all'U.P.I.C.A. che con ordinanza motivata determinerà la sanzione.
- 4) Gli interessati possono far pervenire all'U.P.I.C.A. in carta legale scritti difensivi inerenti alla violazione contestata entro il termine di 30 giorni della data di contestazione o notificazione del processo verbale, e possono chiedere di essere sentiti.
- 5) La sanzione deve essere applicata a tutti i soggetti obbligati alla denuncia. Quando gli obbligati sono più di uno, come spesso nelle società, va irrogata a ciascuno (art. 5 legge n. 689/1981).
Alla società va notificata la violazione solo ai fini della responsabilità in solido.
- 6) L'obbligo di pagare la sanzione non si trasmette agli eredi (art. 7 legge n. 689/1981).
- 7) La violazione degli obblighi di denuncia costituisce un illecito amministrativo istantaneo. Pertanto la prescrizione matura nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, cioè allo scadere dei 30 giorni utili per la presentazione della denuncia (circ. Min. Ind. n. 3139 C dell'11 luglio 1987). La prescrizione deve essere fatta valere dall'interessato.
Anche la presentazione di una denuncia non veritiera comporta una violazione che è stata depenalizzata.

Poiché la legge n. 630/1981 e la legge n. 435/1987 hanno determinato gli importi solo per l'omessa o ritardata denuncia, la misura della sanzione, in caso di denuncia non veritiera, è quella fissata dall'art. 51 del regio decreto n. 2011/1934, aggiornata negli importi.

L'importo, a seguito della legge n. 603/1961 è stato fissato nella misura da L. 2.000 a L. 80.000; a seguito dell'art. 113 della legge n. 689/1981 è stato portato da L. 10.000 a L. 400.000, pertanto il versamento liberatorio è di L. 20.000.

Si rammenta che in caso di decesso del titolare di ditta individuale gli eredi non sono obbligati alla denuncia di cancellazione; pertanto non si applica la sanzione.

1.5 Autenticazione dei documenti e delle firme

Le firme apposte sulle denunce di iscrizione, modificazione e cancellazione devono essere autenticate da uno dei seguenti pubblici ufficiali con le modalità previste dall'art. 20 della legge n. 15/1968:

- impiegato camerale competente a riceverle;
- notaio;
- cancelliere;
- segretario comunale o funzionario comunale incaricato dal Sindaco.

L'autenticazione è soggetta ad imposta di bollo.

Se la firma è stata apposta all'estero deve essere autenticata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, salvo diversa convenzione internazionale.

Documentazione

Gli atti e i documenti, quando prescritti, devono essere allegati in originale o copia autenticata.

L'autenticazione delle copie, soggetta ad imposta di bollo, può essere eseguita (art. 14 legge n. 15/1968):

- dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale;
- dall'impiegato camerale competente a ricevere le denunce;
- da un notaio;
- da un cancelliere;
- dal segretario comunale o funzionario incaricato dal Sindaco.

Gli atti e i documenti formati all'estero, qualora non siano redatti in lingua italiana, debbono essere accompagnati dalla traduzione giurata o dalla traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo diversa convenzione internazionale.

Le copie degli atti formati all'estero, se redatti in lingua italiana, possono essere autenticati oltre che dai soggetti sopraindicati, anche dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana.

Visto di conformità

Il cosiddetto visto di conformità della firma, che consiste nella attestazione che la firma posta in un determinato documento è conforme a quella depositata nei registri camerali, si applica soltanto nei casi previsti da specifiche disposizioni (ad esempio quelle riguardanti i documenti accompagnatori della merce per l'esportazione). In questi casi si applica il diritto di segreteria previsto dalla voce n. 5 della tariffa.

1.6 Registrazione d'ufficio e denunce irregolari

Le denunce non chiaramente leggibili, che presentano delle cancellazioni, e non contengono tutte le indicazioni e la documentazione prescritta, devono essere regolarizzate entro il termine di 30 giorni dalla richiesta della Camera. In caso di inadempimento si considerano come non presentate e si applicherà la relativa sanzione.

L'ufficio del Registro ditte provvederà comunque alla registrazione d'ufficio utilizzando i dati disponibili.

Registrazione d'ufficio

Oltre che nel caso precedente l'ufficio provvederà di propria iniziativa all'iscrizione, modificazione, cancellazione in caso di omessa denuncia, utilizzando le informazioni pervenute da enti pubblici o raccolte da altri uffici camerali.

Prima di procedere alla registrazione d'ufficio ai sensi dell'art. 89 del regio decreto n. 29/1925 dovrà essere data comunicazione all'interessato fissando il termine di 30 giorni per la presentazione della denuncia; è comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

Nella certificazione va annotato che si tratta di registrazione d'ufficio.

Completamento di denunce già presentate

Qualora l'interessato ometta di indicare nel modulo elementi obbligatori risultanti dagli allegati, e provveda a denunciarli successivamente, si configura l'ipotesi di ritardata denuncia soggetta a pagamento di diritti di segreteria ed eventuali sanzioni.

1.7 Controllo delle denunce

Data la funzione di pubblicità-notizia propria dell'iscrizione nel Registro ditte, l'ufficio preposto

deve verificare la regolarità formale della denuncia e la sua corrispondenza con i dati contenuti negli atti allegati (ove questi siano previsti).

Qualora non sia previsto allegare particolari tipi di documenti a supporto dei dati denunciati, l'ufficio può accertare la veridicità delle indicazioni contenute nelle denunce con gli strumenti che ritiene più opportuni (art. 81 del regio decreto n. 29/1925).

E' opportuno che le predette indagini siano fatte soltanto quando si possa ipotizzare che le denunce riportino dati non veritieri, ai soli fini di evitare sanzioni, il pagamento di contributi previdenziali, ecc., o quando le denunce siano presentate con notevole ritardo rispetto ai dati denunciati. A tal fine l'ufficio può avvalersi di dichiarazioni del comune, di documentazione fiscale, ecc.

Quando i dati contenuti nella denuncia sono documentati dagli allegati, compito nell'ufficio è soltanto quello di verificare che gli atti provengano dall'autorità pubblica che ha il potere di emetterli o comunque di registrarli.

L'ufficio del Registro ditte non deve pertanto operare alcuna valutazione sulla legittimità del contenuto degli atti di società iscritti nel Registro delle Imprese. Qualora ritenga di rilevare una irregolarità o errori anche materiali sarà opportuna una segnalazione alla Cancelleria del Tribunale e alla società interessata. Può essere respinta la denuncia solo se non è stata effettuata la registrazione all'Ufficio registro (decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986 art. 65, c. 4), quando questa è prevista. Pertanto, a titolo di esempio, devono essere egualmente accolte le denunce di:

- società di persone che non riportano nella ragione sociale il nome di almeno un socio;
- società, consorzi, ecc. che contengono nella denominazione, ragione sociale o insegna il riferimento all'artigianato, salvo a provvedere, nel caso di violazione di norme che prevedono l'applicazione di sanzioni (art. 5 legge n. 443/1985, alla segnalazione alle autorità competenti).

L'ufficio inoltre non deve controllare il rispetto di condizioni legali relative a rapporti privatistici. Pertanto, a titolo di esempio, devono essere iscritti nel Registro ditte:

- il titolare di impresa individuale che inizia una attività eguale a quella della società di cui è socio;
- società o impresa individuale con denominazione eguale a quella di impresa già iscritta.

Nel caso di attività esercitate senza i requisiti di validità (ad esempio con autorizzazione rilasciata a soggetto non iscritto nel R.E.C.) la relativa denuncia dovrà essere rigettata, segnalando il fatto agli uffici competenti.

Nel caso in cui l'ufficio riscontri una non corrispondenza tra l'oggetto sociale e l'attività esercitata la denuncia dovrà essere accolta, fatta salva eventuale segnalazione agli uffici competenti, qualora particolari norme prevedano incompatibilità o contengano specifiche indicazioni.

Nel caso di società di fatto che intenda denunciare attività o commerciale o di agenzia commerciale o di mediazione, ecc. (pertanto soggetta a preventiva iscrizione in registri e ruoli abilitanti) si deve verificare se la normativa specifica prescrive l'iscrizione della società, o di tutti i soci, o di una sola persona.

La documentazione da allegare obbligatoriamente (autorizzazioni, atti societari, ecc.) deve essere in originale o copia autentica (anche per estratto); può essere sostituita da una apposita certificazione o formale dichiarazione dell'autorità che ha emesso l'atto o presso la quale il medesimo è conservato.

Quando, per precedenti inadempimenti di alcuni amministratori, nella sequenza degli atti della società si riscontrano delle discontinuità, l'ufficio del Registro ditte non può rifiutare la registrazione di una denuncia subordinandola alla presentazione di atti a suo tempo non presentati.

Successivamente l'ufficio dovrà richiedere i documenti necessari per il completamento della posizione, procedendo alla contestazione dell'omissione.

Rettifiche

Salvo non si tratti di rettifiche formali (norme, dati di nascita, ecc.) le denunce di rettifica saranno accolte solo previa approfondita indagine.

1.8 Iscrizione provvisoria

Talvolta enti, uffici pubblici e altre autorità amministrative esigono dai soggetti che intendono assumere appalti, forniture o devono richiedere determinate autorizzazioni o permessi, la dimostrazione di essere iscritti «alla Camera di commercio» per l'attività che sarà effettivamente iniziata solo a seguito dell'eventuale affidamento dell'appalto, ecc. o del rilascio dell'autorizzazione.

Queste richieste non possono essere accolte in quanto contrastano con la disciplina che regola la tenuta del Registro ditte. E' compito dell'ufficio del Registro ditte informare l'ente, ecc. sui motivi della impossibilità di accoglimento della richiesta.

Diverso è il caso dell'«iscrizione provvisoria» nel Registro ditte prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 32/1976, concernente l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, e regolata dalla circolare MICA n. 2542/C del 23 aprile 1976.

1.9 Denuncia degli addetti

Il numero degli addetti è un dato da denunciare al momento dell'iscrizione dell'impresa o dell'unità locale tramite i moduli AN/1, AN/2 E AN/5.

La consistenza del numero degli addetti deve essere comunicata annualmente tramite il bollettino di c/c postale utilizzato per il pagamento del diritto annuale.

1.10 Codice fiscale

E' attribuito dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette, se riguarda:

- persone fisiche;
- soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione inizio attività IVA (in questo caso il codice inizia sempre con il numero 9 o il numero 8).

E' attribuito all'Ufficio IVA se riguarda soggetti diversi dalle persone fisiche ma obbligati alla dichiarazione inizio attività IVA.

Per questi soggetti il primo numero di partita IVA coincide con il numero di codice fiscale.

Nell'ipotesi di trasferimento della sede in altra provincia o altra circoscrizione verrà attribuito un altro numero di partita IVA; il codice fiscale del soggetto trasferito è tuttavia sempre quello costituito dal primo numero di partita IVA assegnato.

2. DENUNCE DI ISCRIZIONE DI DITTE INDIVIDUALI

L'obbligo della denuncia di iscrizione per le ditte individuali decorre dalla data di inizio effettivo dell'attività.

2.1 Esercizio di attività subordinato ad iscrizione in albi, ruoli, elenchi e registri

Sul modulo di denuncia gli obbligati devono indicare gli estremi di iscrizione in albi, ruoli, ecc. allegando la relativa documentazione in originale o copia autentica, salva la possibilità per l'ufficio di acquisire i dati tramite la rete nazionale di informatica.

Se le indicazioni di cui sopra sono riferite a iscrizioni presso la stessa camera dove è presentata la denuncia il relativo accertamento deve essere effettuato d'ufficio.

Se invece le iscrizioni sono state ottenute presso una Camera diversa o altro ente, la documentazione può essere sostituita dalla dichiarazione prevista dall'art. 2 della legge n. 15/1968.

2.2 Esercizio di attività subordinato ad autorizzazione amministrativa

Quando viene dichiarato l'inizio di una attività il cui esercizio è subordinato ad una licenza, autorizzazione o concessione amministrativa, occorre allegare al modulo di denuncia copia autentica del documento (con le eccezioni indicate nel successivo punto 2.3.2, e in genere quando la normativa preveda discipline particolari per subingresso per atto tra vivi o per successione ereditaria o per conferimento d'azienda).

Qualora il rilascio della licenza, ecc. sia subordinato a preventiva iscrizione in albi, ecc. si applica anche quanto prescritto nel par. 2.1.

Se trattasi di attività stagionali, occorre annotare il periodo di svolgimento o la stagione, sulla base delle indicazioni contenute nell'autorizzazione, ecc.

2.3 Esercizio di attività soggetta alla legge 11 giugno 1971, n. 426

2.3.1 Rilascio di nuova autorizzazione

Ai sensi dell'art. 31 della legge n. 426/1971 il titolare di una autorizzazione amministrativa deve attivare, salvo proroga, il proprio esercizio entro 6 mesi dalla data della comunicazione del rilascio dell'autorizzazione o 12 mesi, se la superficie di vendita è superiore a 400 mq.

Il calcolo del termine di trenta giorni decorre quindi dalla data denunciata dall'interessato compresa nei 6 o 12 mesi dalla comunicazione del rilascio dell'autorizzazione amministrativa.

2.3.2 Subingresso in attività subordinata ad autorizzazione

Si possono verificare più ipotesi:

- a) Subingresso per atto tra vivi, quando il subentrante è iscritto al R.E.C. all'atto del subingresso stesso.
Purché avvii l'attività entro il termine previsto (6 mesi o 12 mesi) il subentrante può iniziare l'attività dopo aver chiesto la voltura dell'autorizzazione al Comune.
Pertanto il denunciante deve:
- 1) comprovare l'iscrizione nel R.E.C., con le modalità di cui al par. 2.1;
 - 2) allegare documento attestante l'avvenuta richiesta di voltura;
 - 3) allegare copia dell'atto di subingresso registrato, sempreché il subingresso non risulti comprovato dal documento di cui al punto precedente.
- b) Subingresso per atto tra vivi, quando il subentrante non è iscritto al R.E.C. all'atto del subingresso stesso.
Per avviare l'attività occorrono l'iscrizione al R.E.C. e la richiesta di voltura di autorizzazione. Si rammenta che il diritto di esercizio decade se non si ottiene l'iscrizione nel R.E.C. e non si richiede la voltura entro un anno (salvo proroga del sindaco qualora il fatto non sia imputabile al richiedente).
La documentazione da allegare è quella indicata alla precedente lettera a).
- c) Subingresso per causa di morte.
E' sempre consentito l'esercizio provvisorio del subentrante a causa di morte, anche non iscritto al R.E.C. fino a 6 mesi dall'apertura della successione. Trascorso tale periodo si applicano le regole che seguono:
- il subentrante per causa di morte già iscritto al R.E.C. è tenuto agli adempimenti di cui alla precedente lettera a);
 - il subentrante per causa di morte non iscritto al R.E.C. all'atto dell'apertura della successione, può esercitare l'attività anche scaduti i 6 mesi iniziali soltanto dopo la richiesta di iscrizione nel R.E.C. e la richiesta di voltura.

Si rammenta che il diritto di esercizio decade se non si ottiene l'autorizzazione entro un anno dall'apertura della successione (salvo proroga del sindaco qualora il fatto non sia imputabile al richiedente).

In caso di più coeredi si veda il par. 12.6.

- d) Conferimento di azienda contestuale alla costituzione di società. La nuova società può operare alle condizioni del conferente in pendenza dell'iscrizione nel R.E.C. e della voltura dell'autorizzazione. Si rammenta che il diritto di esercizio decade se non si ottiene l'autorizzazione entro un anno (salvo proroga del sindaco qualora il fatto non sia imputabile al richiedente).
Si rammenta che, in tutti i casi ora elencati, il subentrante, una volta ottenuta l'autorizzazione, entro 30 giorni dal rilascio deve denunciarne gli estremi e depositarne copia autentica al Registro ditte.

2.3.3 Subingresso in attività non subordinata ad autorizzazione

- a) Qualora lo svolgimento dell'attività di vendita (al minuto per corrispondenza, al minuto a domicilio con incaricati, commercio all'ingrosso) sia subordinato soltanto all'iscrizione nel R.E.C. il subentrante per atto tra vivi (in gestione o proprietà) ha facoltà di continuare l'attività purché sia già iscritto nel R.E.C. all'atto del trasferimento dell'attività: ovviamente la denuncia deve essere corredata dell'atto di subingresso registrato.
- b) Il subentrante per causa di morte ha comunque facoltà di continuare l'attività per 6 mesi dalla data di apertura della successione, anche se non iscritto nel R.E.C.

Scaduti i 6 mesi può continuare l'attività solo dopo la richiesta di iscrizione nel R.E.C.; qualora non l'ottenga entro un anno dalla data di apertura della successione decade dal diritto di esercitare l'attività.

- c) In caso di conferimento di azienda contestuale alla costituzione di società, questa può operare in pendenza dell'iscrizione nel R.E.C. che deve essere ottenuta entro un anno.

2.3.4 Subingresso in attività di commercio ambulante

E' ammesso soltanto il subingresso per cessione di azienda ambulante per atto tra vivi o per causa di morte; si applicano le procedure descritte in precedenza.

Il subingresso per affitto di azienda ambulante è vietato, così come l'esercizio del commercio ambulante in forma societaria di qualsiasi tipo.

2.3.5 Subingresso di persona giuridicamente incapace

Chi tutela gli interessi dell'incapace deve provvedere ad iscrivere nell'elenco speciale del R.E.C. se stesso o altra persona.

Entro 3 mesi dalla cessazione del proprio stato di incapacità, l'interessato deve chiedere, a pena di decadenza dal titolo per l'esercizio dell'attività commerciale, l'iscrizione nel R.E.C. e l'autorizzazione.

Qualora non l'ottenga entro un anno dalla cessazione dello stato di incapacità decade dal titolo per l'esercizio dell'attività commerciale.

2.4 Esercizio di attività a titolo di gestione di azienda

Stabilisce l'art. 47 del T.U. n. 2011/1934 che l'obbligo della denuncia per l'iscrizione nel Registro ditte spetta a chiunque «esercita» una attività economica, indipendentemente dal titolo con il quale svolge l'attività stessa.

In caso di affitto, comodato, ecc. d'azienda, l'affittuario, comodatario, ecc., in quanto esercente, e non il titolare, è tenuto a presentare la denuncia d'inizio di attività nel Registro ditte.

Alla denuncia di iscrizione al Registro ditte presentata da un affittuario è collegata quella di cessazione del proprietario dell'azienda affittata. Ove quest'ultimo non provveda a tale denuncia la Camera notifica l'infrazione all'interessato ed esegue la cancellazione d'ufficio.

Gestione di reparto

In attuazione dell'art. 41 comma 14 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 è consentito che la gestione di uno o più reparti in un esercizio di commercio al minuto già autorizzato sia affidata ad altra impresa.

Si rammenta che:

- l'affidamento della gestione deve riguardare solo uno o più reparti e non tutto l'esercizio e deve risultare da atto registrato all'Ufficio del registro;
 - l'impresa che ha affidato la gestione rimane titolare della autorizzazione comunale.
- Per quanto riguarda gli adempimenti verso il Registro Ditte si tenga presente che:

a) l'impresa che ha affidato la gestione deve presentare denuncia di modificazione;

b) l'impresa che ha assunto la gestione deve presentare la denuncia di iscrizione della impresa stessa o di iscrizione della nuova unità locale, provando l'iscrizione nel R.E.C. e allegando copia autentica dell'atto.

L'ufficio registrerà l'attività svolta da quest'ultima impresa specificando che viene esercitata presso l'esercizio dell'impresa

3. DENUNCE DI ISCRIZIONE DI S.N.C. E S.A.S.

3.1 Disposizioni generali

La costituzione della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice può avvenire:

- per scrittura privata con le firme dei soci autenticate dal notaio;
- per atto pubblico e cioè con atto notarile.

Precedente all'iscrizione nel Registro ditte è comunque l'iscrizione nel Registro delle Imprese. Qualora l'ufficio camerale riscontri negli atti societari degli errori (es.: l'assenza dell'indicazione del rapporto sociale nella ragione sociale), questi non potranno mai costituire motivo di reiezione della denuncia. Sarà opportuna la segnalazione al Tribunale e al notaio per la modifica (v. par. 1.7).

Per ogni tipo di società regolare il Codice civile stabilisce le indicazioni che deve contenere l'atto costitutivo.

Quelle che assumono rilevanza per il Registro ditte sono elencate nell'art. 6 del decreto ministeriale 9 marzo 1982.

L'atto costitutivo, oltre alle indicazioni menzionate ed alle altre prescritte dal codice civile, deve contenere anche le norme relative al funzionamento della società.

Quando tali norme sono contenute in un atto separato, le stesse costituiscono lo statuto sociale, che è considerato parte integrante dell'atto costitutivo, al quale deve essere allegato. In genere le società di persone non prevedono lo statuto.

In caso di contraddizione tra i due atti fa fede quanto riportato nell'atto costitutivo in quanto espressione della volontà dei soci.

Nell'esame degli atti societari che vengono depositati al Registro ditte si possono considerare tre gruppi di dati essenziali:

a) *Dati relativi alle formalità legali degli atti*

Sulla copia autentica dell'atto costitutivo, devono essere chiaramente evidenziati:

- gli estremi dell'avvenuta registrazione presso l'Ufficio del registro (adempimento fiscale che costituisce requisito di ricevibilità a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 art. 65);
- gli estremi del deposito (numero e data) presso la Cancelleria commerciale del Tribunale (Regi-

stro delle imprese) annotati dalla stessa o dal notaio; in quest'ultimo caso l'annotazione dovrà essere sottoscritta personalmente dal notaio.

b) *Dati relativi agli elementi particolari della società*

La società in nome collettivo agisce sotto una «ragione sociale» costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale. Nella S.a.s. la ragione sociale deve contenere il nome di uno o più soci accomandatari.

Amministratori delle S.n.c. devono essere i soci; delle S.a.s. i soci accomandatari.

La rappresentanza della società spetta agli amministratori cui è stata conferita nell'atto costitutivo (art. 2298 del codice civile). Se l'atto costitutivo non indica gli amministratori, la rappresentanza spetta a tutti i soci (sempre con l'esclusione degli accomandanti).

Oltre alla sede legale la società può avere una o più «sedi secondarie» (v. par. 12.1).

c) *Dati relativi all'attività programmata dalla società*

L'oggetto sociale riportato nell'atto costitutivo (o, se esiste, nello statuto), indica l'attività o le attività che la società intende esercitare.

Per l'ipotesi di non rispondenza dell'attività all'oggetto sociale si veda il par. 1.7.

Entro 30 giorni dall'inizio effettivo di una delle attività, gli amministratori devono presentare la relativa denuncia.

Qualora l'inizio di attività avvenga tra la data di costituzione e quella d'iscrizione del relativo atto nel Registro delle imprese il termine per la denuncia decorre da quest'ultima iscrizione.

Le società che non provvedono a denunciare l'effettivo inizio dell'attività esercitata restano comunque iscritte nel Registro ditte, ma dalla certificazione rilasciata dall'Ufficio deve chiaramente risultare tale circostanza.

Per la società che inizia l'esercizio di una attività economica si effettuano gli stessi accertamenti indicati per la ditta individuale.

3.2 Costituzione di S.n.c. o S.a.s. come regolarizzazione di società di fatto

Una S.n.c. o una S.a.s. può sorgere dalla «regolarizzazione» di una preesistente società di fatto o irregolare.

In tal caso si possono avere due ipotesi:

- la società di fatto o irregolare è già iscritta nel Registro ditte;
- la società di fatto o irregolare, regolarizzata nella S.n.c. o S.a.s., non è iscritta nel Registro ditte.

Nel primo caso occorre presentare denuncia di modificazione, mantenendo alla società regolarizzata lo stesso numero di Registro ditte della preesistente società di fatto.

Nel secondo caso si procederà all'iscrizione della società regolarizzata con l'indicazione della data di costituzione della società di fatto preesistente.

In questo caso la denuncia, riguardando due distinti eventi, comporta il pagamento di due diritti di segreteria ed eventualmente di due sanzioni.

La regolarizzazione della società di fatto non comporta sospensione di attività purché la nuova società provi di aver presentato domanda d'iscrizione negli albi e/o domanda di autorizzazione relative all'attività esercitata, e naturalmente provveda, nel tempo più breve possibile, al deposito di copia autentica delle autorizzazioni stesse non appena acquisite.

3.3 Costituzione di S.n.c. o S.a.s. derivante da conferimento di ditta individuale

L'atto costitutivo di una S.n.c. o S.a.s. può contenere il conferimento nella società di una azienda precedentemente gestita da una ditta individuale.

Qualora il conferimento comporti la cessazione di ogni attività della ditta individuale, questa deve presentare la denuncia di cancellazione e la S.n.c. o S.a.s. deve presentare la denuncia di iscrizione come tutte le società costituite ex novo. Alla nuova società viene attribuito il numero progressivo del Registro ditte relativo alla data di presentazione della denuncia stessa, e non il numero assegnato alla ditta cessata.

Per la società costituita a seguito di conferimento la data di inizio di attività coincide con la data di costituzione, salvo eventuale sospensione dell'attività. Nel caso si tratti di attività soggetta ad autorizzazione, ecc., si fa riferimento, per la continuità dell'attività stessa, alle normative specifiche.



4. DENUNCE DI ISCRIZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALI

4.1 Società per azioni

La costituzione della società per azioni, della società in accomandita per azioni e della società a responsabilità limitata passa attraverso le seguenti tre fasi:

- costituzione per atto pubblico;
- decreto di omologazione del Tribunale competente;
- iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto costitutivo omologato.

Precedentemente all'iscrizione nel Registro ditte è comunque l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Qualora l'ufficio camerale rilevi negli atti societari errori e contraddizioni, questi non potranno mai costituire motivo di reiezione delle denunce. Sarà opportuna la segnalazione al Tribunale e al notaio per la modifica (v. par. 1.7).

Nell'esame degli atti societari che vengono depositati al Registro ditte si possono considerare tre gruppi di dati essenziali.

a) *Dati relativi alle formalità legali degli atti*

Sulla copia autentica dell'atto costitutivo devono essere chiaramente evidenziati:

- gli estremi dell'avvenuta registrazione presso l'Ufficio del registro - atti pubblici (adempimento fiscale che costituisce requisito di ricevibilità a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 art. 65);
- gli estremi del deposito presso la Cancelleria commerciale del Tribunale (Registro delle Imprese) annotati dalla stessa o dal notaio. Nel secondo caso l'annotazione dovrà essere sottoscritta personalmente dal notaio.

b) *Dati relativi agli elementi particolari della società*

La società per azioni è individuata da una «denominazione» che può essere formata in qualsiasi modo con l'indicazione del tipo di società (società per azioni o S.p.a.).

Gli amministratori della S.p.a. devono essere delle persone fisiche; è escluso che persone giuridiche o società possano amministrare una S.p.a.

Nella S.p.a. l'amministrazione può essere affidata a soci e a non soci.

L'organo amministrativo può essere costituito da una sola persona fisica e allora si ha l'amministratore unico, oppure può essere formato da più persone fisiche che costituiscono il consiglio di amministrazione, che a volte nomina un comitato direttivo o esecutivo.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente, quando questo non è stato nominato nell'atto costitutivo o dall'assemblea.

La nomina degli amministratori spetta di norma alla assemblea ordinaria; se questa non provvede anche alla nomina o al rinnovo delle singole cariche sociali spetterà al consiglio di amministrazione provvedervi con atto successivo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale (c.d. cooptazione, art. 2386 codice civile).

Dopo la nomina occorre l'accettazione della carica da parte degli amministratori, che però non è soggetta a denuncia al Registro ditte.

Il numero degli amministratori è stabilito dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Se in questi atti sono indicati un numero minimo e un numero massimo, è l'assemblea che decide entro i limiti fissati dallo statuto.

Nella S.p.a. la nomina degli amministratori non può essere fatta per un periodo superiore a tre anni; gli amministratori sono rieleggibili salvo diversa disposizione dell'atto.

Capitale sociale

L'atto costitutivo deve prevedere un capitale sociale minimo di 200 milioni.

Deve essere dichiarato anche l'ammontare del capitale sottoscritto e l'ammontare effettivamente versato.

L'ammontare del capitale sottoscritto deve risultare da un atto depositato nel Registro delle Imprese. L'ammontare del capitale versato è soggetto a sola denuncia senza documentazione.

Sede

Oltre alla sede legale la società può avere una o più «sedi secondarie» (v. par. 12.1).

c) Dati relativi all'attività programmata dalla società

Per quanto riguarda l'oggetto sociale non vi sono differenze tra le società di persone e le società di capitali. Valgono, pertanto, per le seconde le indicazioni già date per le società di persone circa l'attività programmata con l'oggetto sociale e l'attività effettivamente esercitata (v. par. 3.1) nonché quelle date riguardo l'ipotesi di non rispondenza dell'attività all'oggetto sociale (v. par. 1.7).

4.2 Società in accomandita per azioni

Per l'iscrizione nel Registro ditte si devono seguire le stesse modalità previste per le società per azioni.

La società in accomandita per azioni (in sigla S.a.a. o S.a.p.a.), come la società in accomandita semplice, è caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci:

- soci accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali;

- soci accomandanti, che sono obbligati soltanto nel limite della quota di capitale sottoscritto e che quindi hanno una responsabilità limitata.

Nella società in accomandita per azioni le quote di partecipazione dei soci sono comunque rappresentate da azioni.

Si ricorda che nei moduli l'ammontare delle quote va riportato nei quadri relativi al capitale sociale.

La denominazione della società deve comprendere il nome di almeno uno dei soci accomandatari con l'indicazione di società in accomandita per azioni.

4.3 Società a responsabilità limitata

La società a responsabilità limitata (S.r.l.) si presenta con le stesse caratteristiche formali e sostanziali della società per azioni.

Le differenze più rilevanti riguardano l'amministrazione e il capitale.

Nella S.r.l. la carica di amministratore deve essere affidata ad uno o più soci, salvo diversa esplicita disposizione dell'atto costitutivo. In tal caso si può ricorrere anche a non soci.

Nella S.r.l. la durata in carica degli amministratori non è vincolata come nella S.p.a.; gli amministratori della S.r.l. possono essere nominati per più di un triennio o anche per un periodo indeterminato fino a revoca dell'assemblea.

Il capitale sociale minimo della S.r.l. è di lire 20.000.000.

4.4 Costituzione di società di capitali derivante da conferimento di ditta individuale

Si applica, per quanto compatibile, quanto indicato nel par. 3.3.



5. DENUNCE DI ISCRIZIONE DI SOCIETA' DI FATTO E SOCIETA' IRREGOLARE

A norma dell'art. 2249 codice civile le società aventi per oggetto l'esercizio di una attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi previsti appositamente nel codice civile medesimo.

Prima dell'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1980, n. 891, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 683, potevano ottenere l'iscrizione nel Registro ditte le società costituite sulla base di semplici accordi verbali (società di fatto), le società costituite con atto scritto ma non registrato all'Ufficio del registro (società di fatto fiscalmente irregolari), società di persone costituite con atto scritto e registrato all'Ufficio del registro ma non nel Registro delle Imprese (società irregolari).

La legge n. 891/1980 art. 26-quater e la legge 23 dicembre 1982, n. 947 art. 3 hanno introdotto dal 31 dicembre 1980 l'obbligatorietà della registrazione fiscale. Gli enti camerali quindi non possono iscriverne nel Registro ditte società che non producano atto di costituzione registrato presso l'Ufficio del registro.

Per quanto riguarda l'iscrizione nel Registro delle ditte, l'art. 6 del decreto ministeriale 9 marzo 1982 stabilisce quali indicazioni devono essere fornite per la denuncia di iscrizione da parte di una società di fatto.

In particolare si ricorda che la società deve documentare il possesso dei titoli legali richiesti per l'esercizio della attività dichiarata ove ne faccia denuncia in sede di iscrizione.

In caso contrario tale documentazione sarà richiesta al momento della successiva denuncia di inizio attività.

Poiché la giurisprudenza (Cass. 29 aprile 1980, n. 2874; Tribunale di Genova 13 giugno 1980) non ritiene ammissibile la costituzione di una società di fatto tra persone fisiche e società di capitali, non è ricevibile la denuncia di iscrizione di una tale società di fatto.

Un caso particolare si pone per le «Società di armamento» che, essendo previste dall'art. 278 e seguenti del Codice della navigazione, potrebbero costituire un'eccezione all'elencazione «tipica» delle forme societarie previste dal codice civile. In presenza di dottrina e giurisprudenza divise è opportuno seguire il dettato dell'art. 3 legge n. 947/1982 richiedendo comunque l'atto registrato all'Ufficio del Registro, oltre che presso l'apposito registro della Capitaneria di Porto (a termini dell'art. 279 C.N.).

Le denunce delle società in nome collettivo e in accomandita semplice non iscritte nel Registro delle Imprese (società irregolari) possono essere accolte soltanto dopo la scadenza del termine di 30 giorni dalla costituzione, previsto dal codice civile, per l'iscrizione nel predetto Registro. Si ricorda che comunque l'atto deve essere stato registrato all'Ufficio del registro.

Nella certificazione relativa alle società irregolari deve essere esplicitamente indicata la mancanza di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Le società di capitale prive dell'iscrizione in tale Registro non possono in nessun caso essere iscritte nel Registro ditte.

6. DENUNCE DI ISCRIZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVE E CONSORZI

6.1 Società cooperative

La disciplina delle società cooperative è contenuta nel codice civile, nella legge 14 dicembre 1947, n. 1577, modificata con legge 2 aprile 1951, n. 302 e nella legge 17 febbraio 1971, n. 127.

Le società cooperative possono assumere la forma di:

- società cooperativa a responsabilità illimitata;
- società cooperativa a responsabilità limitata.

Indipendentemente dalla forma giuridica scelta, le società cooperative si costituiscono sempre con atto pubblico soggetto all'omologazione del Tribunale competente. Ai fini dell'iscrizione nel Registro ditte valgono le stesse considerazioni svolte per tutte le altre società regolari.

Nell'esame degli atti delle società cooperative si possono considerare tre gruppi di dati essenziali:

a) *Dati relativi alle formalità legali degli atti*

L'atto costitutivo della cooperativa può essere presentato in copia autentica esente da bollo.

La cooperativa usufruisce di una generale esenzione dal bollo sia sugli atti sia sulle denunce da presentare al Registro ditte, purché sussistano le condizioni previste dagli artt. 19 e 20 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 modificata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 955/1982.

Per gli altri requisiti degli atti si veda il par. 4.1 lett. a).

b) *Dati relativi agli elementi particolari delle cooperative*

Le società che non hanno scopo mutualistico non possono contenere nella denominazione la parola «cooperativa».

Le cooperative devono sempre contenere nella denominazione una delle seguenti indicazioni: società cooperativa a responsabilità illimitata (S.c.r.i.), oppure società cooperativa a responsabilità limitata (S.c.r.l.) (art. 2515 codice civile).

Le società cooperative, a differenza delle S.p.a. e delle S.r.l., non hanno l'obbligo di avere un capitale sociale minimo predeterminato; il capitale sociale varia con il variare dei soci.

Le variazioni del numero dei soci, e quindi del capitale sociale, non comportano però nelle società

cooperative una variazione dell'atto costitutivo e dello statuto, e quindi non devono essere effettuate le relative denunce al Registro ditte.

E' previsto in 9 il numero minimo di soci al quale è subordinata la costituzione delle cooperative.

Non esiste alcuna limitazione per il numero massimo dei soci. Generalmente nelle cooperative è previsto un consiglio di amministrazione; comunque non esistono norme contrarie all'elezione di un amministratore unico. Gli amministratori in ogni caso devono essere scelti tra i soci.

c) *Dati relativi alla attività programmata dalla cooperativa*

Non vi sono differenze con quanto illustrato a proposito delle società regolari (v. par. 3.1).

6.2 Consorzi

Imprese diverse o affini possono creare una organizzazione unitaria senza perdere la loro autonomia economica, organizzativa e giuridica.

L'accordo per l'esercizio in comune di certe attività va sotto l'indicazione di «consorzio».

Il contratto di consorzio è disciplinato dal codice civile (articoli dal 2602 al n. 2620) e deve essere fatto per iscritto a pena di nullità (art. 2603 codice civile).

L'organizzazione comune può presentarsi sotto due aspetti:

- con un compito esclusivamente interno, cioè limitato soltanto ai rapporti interni tra i consorziati, e in tal caso il codice non prevede alcuna forma di pubblicità per il relativo contratto consortile;
- con un compito anche esterno, cioè con un programma destinato a svolgere un'attività con i terzi, e in tal caso l'art. 2612 del codice civile prescrive che il contratto di consorzio deve essere iscritto nel Registro delle Imprese.

Ai fini degli adempimenti verso il Registro ditte per quanto sopra detto, sono iscrivibili soltanto i consorzi che svolgono una attività esterna; tra questi ultimi rientrano i consorzi per gli acquisti.

Per quanto riguarda i dati relativi alle formalità degli atti e all'attività dei consorzi si rinvia ai par. 4.1.

Le società regolari possono assumere come oggetto gli scopi tipici del contratto di consorzio (art. 2615-ter codice civile) (c.d. società consortili).

Alle società consortili si applica la disciplina relativa al tipo di società indicata dal rapporto sociale che appare nella denominazione (S.p.a., S.r.l., ecc.).



7. DENUNCE DI ISCRIZIONE DI ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRE ORGANIZZAZIONI

L'art. 82 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, stabilisce che gli «Enti morali», autorizzati ad esercitare atti di commercio, hanno l'obbligo di produrre alle Camere di commercio, nella cui circoscrizione esistono loro sedi, succursali, agenzie o filiali in genere, denunce analoghe a quelle prescritte per tutte le altre imprese che comunque esercitano una attività economica.

L'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 9 marzo 1982 ha precisato che l'obbligo di denuncia investe gli enti pubblici, gli enti morali, le associazioni e le altre organizzazioni, quando svolgono una delle attività previste dall'art. 2195 del codice civile.

Va precisato che non può mai costituire ostacolo all'esercizio di una delle attività d'impresa la mancata indicazione di questa nell'oggetto e comunque negli scopi dell'ente o associazione, in quanto tale attività costituisce un fatto accidentale e meramente strumentale rispetto allo scopo che questi si propongono.

La documentazione da richiedere all'atto dell'iscrizione sarà quella stabilita dalle norme relative a ciascun tipo di associazione, ente, ecc. A titolo esemplificativo, per le associazioni dovrà essere allegato l'atto costitutivo registrato; per gli enti pubblici e loro aziende una dichiarazione del legale rappresentante.

La documentazione relativa al tipo di attività iniziata è la stessa richiesta agli altri soggetti.

Le associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi della legge n. 752/1986 sono sempre iscrivibili come tali con decorrenza dalla data di iscrizione nel Registro delle persone giuridiche presso la cancelleria commerciale del Tribunale.



8. DENUNCE DI MODIFICAZIONE

L'art. 48 comma 4 del regio decreto n. 2011/1934 e l'art. 2 comma 4 del decreto ministeriale 9 marzo 1982 stabiliscono l'obbligo di denunciare al Registro ditte anche le eventuali modificazioni avvenute nello stato di fatto e di diritto dei soggetti iscritti.

Con l'espressione «modificazioni avvenute nello stato di fatto e di diritto» si devono intendere le variazioni dei dati precedentemente denunciati compresi i nuovi eventi verificatisi successivamente (art. 85 comma 1 del regio decreto n. 29/1925).

Sono escluse dall'obbligo di denuncia le modifiche dei numeri di telefono, di telegrafo, di telex e di telefax comunicati all'atto dell'iscrizione. L'eventuale segnalazione non è soggetta alle formalità previste per le denunce anagrafiche.

8.1 Ditta, ragione e denominazione sociale

a) La «ditta» (denominazione dell'impresa individuale) è formata dal cognome e nome del titolare oppure da un nome di fantasia seguito almeno dal cognome o dalle iniziali del titolare, salvo quanto stabilito dall'art. 2565 codice civile. In ogni caso, la ditta e il cognome e nome del titolare rappresentano due dati distinti che devono essere denunciati separatamente dagli interessati (art. 4 del decreto ministeriale 9 marzo 1982).

L'imprenditore può modificare la denominazione della propria impresa. La relativa denuncia di modificazione non deve essere accompagnata da alcun documento.

b) La «ragione sociale» serve ad individuare la S.n.c. e la S.a.s.

Il nome del socio receduto o defunto può essere conservato nella ragione sociale qualora il socio receduto o gli eredi del socio defunto abbiano dato il loro espresso consenso.

La denuncia di modificazione della ragione sociale deve essere documentata con la copia autentica dell'atto modificativo.

La «denominazione sociale» serve ad individuare la S.p.a., la S.r.l. e la S.a.a. e le società cooperative.

La denuncia di modificazione della denominazione sociale deve essere documentata con:

- la copia autentica del verbale di assemblea straordinaria;
- la copia autentica del nuovo testo di statuto sociale recante l'indicazione della nuova denominazione.

La variazione della denominazione delle società di fatto, costituite o regolarizzate ai fini fiscali

dopo il 31 dicembre 1980, comporta, come per le società regolari, la variazione dell'atto costitutivo e va quindi denunciata allegando al modulo la copia autentica dell'atto di modifica registrato (art. 3 decreto ministeriale 23 ottobre 1987).

Per le società di fatto costituite ed iscritte nel Registro ditte prima del 31 dicembre 1980, e non successivamente regolarizzate ai fini fiscali, la denuncia relativa alla variazione della denominazione non deve essere accompagnata da alcun documento.

c) In caso di denuncia di una ditta (o denominazione o ragione sociale) o di una insegna uguale o simile a quella già usata da altra impresa, e comunque tale da ingenerare confusione, la Camera può segnalare al denunciante il caso di omonimia per le opportune modifiche o integrazioni, ai sensi dell'art. 2564 del codice civile.

Nella cessione dell'azienda per atto tra vivi la «ditta» passa all'acquirente solo con il consenso del venditore (art. 2565 codice civile).

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna, una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, se non è iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane (art. 5 legge 443/1985) (v. par. 12.8).

8.2 Insegna

L'insegna serve ad individuare il locale (negoziato, stabilimento, laboratorio, ecc.) nel quale l'impresa individuale o la società esercitano la loro attività.

L'insegna può essere generica (es. bar, ristorante, albergo, ecc.) oppure specifica; solo in quest'ultimo caso deve essere denunciata al Registro ditte, sempreché non coincida con la ditta, o la denominazione o ragione sociale.

Le variazioni attinenti all'insegna possono riguardare la soppressione di una insegna precedentemente denunciata, ovvero la istituzione di una nuova o prima insegna.

Le relative denunce di modificazione non devono essere accompagnate da alcun documento.

8.3 Atto costitutivo e statuto

La modificazione di una qualsiasi indicazione contenuta nell'atto costitutivo o nello statuto di una società regolare deve seguire la stessa procedura e le stesse formalità che sono state osservate per l'atto che viene modificato.

Alla denuncia di modificazione presentata al Registro ditte deve essere allegata la copia autentica della deliberazione adottata dalla società contenente la modifica di uno o più punti dell'atto costitutivo e/o dello statuto.

La denuncia di modificazione deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di deposito dell'atto presso il Registro delle Imprese.

Le variazioni dell'atto costitutivo delle società di fatto, costituite o regolarizzate ai fini fiscali successivamente al 31 dicembre 1980, devono essere corredate della copia autentica del relativo atto registrato presso l'Ufficio del registro. Il termine di 30 giorni decorre dalla data di registrazione (art. 3 decreto ministeriale 23 ottobre 1987).

Le variazioni dell'atto costitutivo e dello statuto delle società «plurilocalizzate», aventi cioè sedi e unità locali in province diverse, che non comportino l'istituzione o la cessazione di sedi secondarie o di altre unità locali ovvero non rechino modificazioni a quelle già esistenti, devono essere denunciate solo alla camera della provincia dove è la sede principale, che avrà cura di darne comunicazione alle camere delle province dove sono ubicate le sedi secondarie o le unità locali (v. par. 12.2).

8.4 Sede, residenza anagrafica e domicilio fiscale

a) Variazione della residenza anagrafica e del domicilio fiscale

Le denunce di variazione della residenza anagrafica e del domicilio fiscale delle persone devono essere presentate entro il termine di 30 giorni dalla data dell'evento e non devono essere corredate da alcun documento.

b) Variazione della sede legale delle società

La denuncia di variazione della sede legale, comportando una modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, deve essere denunciata al Registro ditte entro 30 giorni dalla data di deposito nel Registro delle imprese.

Per le società di fatto, il termine di 30 giorni decorre dalla data di registrazione dell'atto di variazione.

Talvolta nei patti sociali o nello statuto delle società regolari è inserita una clausola di questo tipo: «il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune non comporta modifiche dei patti sociali o statutarie».

In presenza di questa clausola, in alcuni patti sociali o nello statuto è indicato l'indirizzo completo della sede, in altri è indicato solo il comune.

Di conseguenza la sede viene trasferita senza atto di modifica dei patti sociali o senza verbale di assemblea straordinaria.

Se il Registro delle imprese competente consente tale procedura, il Registro ditte non può opporsi, e quindi per la variazione della sede legale non può pretendere che sia allegato alla denuncia un atto modificativo.

Il comportamento dei Tribunali è difforme anche in caso di variazione toponomastica dell'indirizzo della sede legale da parte del comune; il Registro ditte si atterrà al comportamento del Tribunale locale.

8.5 Attività esercitata

L'attività precedentemente denunciata al Registro ditte, esercitata presso la sede o presso le unità locali, può subire in genere una delle seguenti variazioni:

- a)* inizio di una nuova attività che si aggiunge alla precedente;
- b)* cessazione dell'attività precedente e contemporaneo inizio di una nuova attività;
- c)* sospensione di parte o di tutta l'attività;
- d)* variazione dell'attività prevalente;
- e)* variazione dei principali prodotti e/o servizi trattati.

Nei casi di cui alle lett. *a)*, *b)*, deve essere presentata una apposita denuncia di modificazione, che va corredata della documentazione indicata nel par. 2.

Nei casi di cui alle lettere *d)* ed *e)*, alla denuncia non deve essere allegato alcun documento.

Per quanto attiene in particolare alle società è da precisare che le denunce di modificazione inerenti l'attività possono riguardare, oltre ai casi sopradescritti, anche i seguenti eventi:

- 1) inizio effettivo dell'attività successivo alla costituzione;
- 2) cessazione dell'intera attività, in data anteriore alla estinzione della società.

Si precisa che le società che non provvedono a denunciare l'effettivo inizio dell'attività rimangono ugualmente iscritte nel Registro ditte, ma tale circostanza deve chiaramente risultare agli atti rilasciati dall'ufficio con l'annotazione «inattiva» o simile.

8.6 Sospensione dell'attività

Il decreto-legge 6 luglio 1978 n. 352, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978 n. 467, e il decreto ministeriale 9 marzo 1982 hanno assoggettato a denuncia anche i casi di sospensione di tutta l'attività dell'impresa o di una parte soltanto dell'attività stessa.

Le sospensioni di attività soggette a denuncia sono quelle che hanno una certa rilevanza e caratteristiche di eccezionalità. Sono di norma da ritenere tali le sospensioni che si protraggono per più di 30 giorni.

Non devono comunque essere denunciate le sospensioni di breve periodo (come quelle per ferie o per lutto) e quelle riguardanti le attività stagionali purché dichiarate tali al momento dell'iscrizione.

Le sospensioni di attività connesse a provvedimenti della autorità amministrativa (sanitaria, di pubblica sicurezza, ecc.) o dell'autorità giudiziaria sono sempre soggette alla denuncia anagrafica indipendentemente dalla loro durata e devono essere corredate della copia autentica del provvedimento di sospensione.

Il termine entro il quale è necessario presentare la denuncia, che deve comunque contenere l'indicazione della durata della sospensione, è di trenta giorni dalla data di inizio della stessa.

La ripresa dell'attività, dopo il periodo di sospensione, va comunicata al Registro delle ditte tramite apposita denuncia di modificazione.

La denuncia di sospensione di durata superiore ai 12 mesi deve essere adeguatamente documentata.

Qualora, trascorso il termine della sospensione, la ditta rinnovi la sospensione, il Registro ditte è tenuto a verificarne la veridicità.

La ditta, una volta scaduto il termine della sospensione, deve denunciare la ripresa dell'attività o la cessazione.

Non è ricevibile la denuncia della ripresa di un'attività diversa da quella sospesa; si tratta di cessazione dell'attività sospesa e di iscrizione di nuova attività.

8.7 Soci delle società di persone e delle società di fatto

In considerazione della particolare importanza dell'elemento personale nelle S.n.c., S.a.s e società di fatto, le vicende dei soci di tali società devono formare oggetto di apposite denunce di modificazione.

Si possono verificare i seguenti casi: recesso, ingresso, morte o esclusione di uno o più soci.

A) Società in nome collettivo e società in accomandita semplice

Nei casi di recesso o ingresso di un socio deve essere prodotta la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autentica, regolante i nuovi rapporti sociali.

La morte di un socio deve essere comprovata dal relativo certificato comunale e denunciata entro 30 giorni dal decesso a cura degli amministratori. Successivamente va effettuata una seconda denuncia corredata dalla copia autentica dell'atto con il quale sono stati modificati i rapporti sociali a seguito della morte del socio.

L'esclusione di un socio dalla società è deliberata dalla maggioranza degli altri soci ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso. Entro questo termine il socio escluso ha facoltà di fare opposizione davanti al Tribunale che può sospendere l'esecuzione della delibera.

Pertanto, la conseguente denuncia di modificazione deve essere corredata della copia autentica della deliberazione di esclusione.

La registrazione dell'esclusione del socio avverrà una volta accertata l'inesistenza dell'opposizione del socio al Tribunale.

Se la società si compone di due soli soci, l'esclusione di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro. In questo caso, pertanto, la denuncia di modificazione va corredata della copia autentica del provvedimento del Tribunale.

Il fallimento del socio configura un caso particolare di esclusione che opera di diritto senza che sia necessario un esplicito provvedimento in tal senso degli altri soci. Per l'annotazione nel Registro ditte del fallimento del socio è comunque necessario presentare una apposita denuncia di modificazione, corredata dalla copia della sentenza di fallimento, qualora non sia stata trasmessa d'ufficio dal Tribunale.

Poiché il fallimento del socio comporta una modifica della compagine sociale è necessario presentare successivamente una denuncia di modificazione allegando l'atto di modifica dei patti sociali contenente l'esclusione del socio.

A seguito del recesso, della morte o della esclusione di uno o più soci, la società può rimanere con un solo socio. In tal caso la società continua ad esistere. Tuttavia se nel termine di sei mesi non viene ricostituita la pluralità dei soci la società stessa si scioglie. Di conseguenza si apre la fase della liquidazione, al termine della quale il socio rimasto dovrà presentare una denuncia di cancellazione.

Qualora il socio intenda proseguire l'attività individualmente, dovrà inoltre presentare denuncia di iscrizione come ditta individuale segnalando la società alla quale è subentrato nell'attività.

B) Società di fatto

Le denunce di modificazione relative alla compagine sociale delle società di fatto costituite o regolarizzate ai fini fiscali successivamente al 31 dicembre 1980 devono essere comprovate dalla copia autentica dei patti sociali registrati presso l'Ufficio del registro.

Il termine di trenta giorni per la denuncia decorre dalla data di registrazione.

Per il resto, valgono le considerazioni espresse sotto la precedente lettera A) per le società di persone regolari.

Si tenga infine presente che:

- per le modifiche della ragione sociale conseguenti al variare delle persone dei soci, si rinvia a quanto detto in proposito nel par. 8.1;
- nel caso di società che operi con autorizzazione amministrativa, la modifica della compagine sociale può comportare una variazione anche per l'intestazione del titolo. In questo caso, è necessario che la società presenti successivamente la copia della nuova autorizzazione amministrativa.

8.8 Cariche

A) Amministratori e rappresentanti di società

L'amministratore unico o gli amministratori in carica possono essere confermati o sostituiti con altri amministratori.

Le conseguenti denunce di modificazione al Registro ditte devono essere, in entrambi i casi, corredate della copia autentica della deliberazione sociale.

In caso di prima nomina gli amministratori devono depositare entro 30 giorni le loro firme autografe che devono essere autenticate (art. 3, decreto ministeriale 9 marzo 1982). In caso di conferma non occorre un nuovo deposito delle firme, fatto salvo l'obbligo di autenticazione della firma del denunciante.

Le denunce di modificazione relative alle cariche sociali possono riferirsi anche a variazioni dei poteri inizialmente conferiti agli amministratori, oppure a variazioni della stessa composizione dell'organo amministrativo (sostituzione dell'amministratore unico con un consiglio di amministrazione, modifica del numero degli amministratori, ecc.). In quest'ultimo caso, la relativa denuncia di modificazione sarà corredata anche del nuovo testo di statuto sociale, qualora questo venga modificato.

Gli amministratori delle società cessano effettivamente dal loro incarico per scadenza del termine solo nel momento in cui l'organo amministrativo viene ricostituito (art. 2385, comma 2 codice civile).

Possono pertanto essere accolte le denunce firmate dall'amministratore scaduto, fino a che non risulti che sia effettivamente decaduto dalla carica a seguito della sua sostituzione.

Diversa cosa è quando la denuncia sia firmata da amministratore o procuratore non ancora denunciato; in tal caso deve essere prodotta la documentazione relativa alla nomina.

B) Procuratori e institori

E' chiamato procuratore la persona alla quale l'imprenditore (ditta individuale o società) conferisce il potere di rappresentanza per uno o più affari determinati (procura speciale), oppure per tutti i suoi affari (procura generale).

L'imprenditore può successivamente modificare l'oggetto ed i limiti della procura conferita, come può revocarla indipendentemente dalla volontà del procuratore.

Tutte le denunce riguardanti la nomina, le modificazioni e la revoca dei procuratori e institori devono essere corredate delle copie autentiche degli atti relativi, registrati all'Ufficio del registro se trattasi di ditte individuali o società di fatto, e iscritti nei registri di cancelleria del Tribunale se trattasi di società regolari (art. 100 - Disp. att. codice civile).

Entro trenta giorni dalla registrazione o iscrizione degli atti i procuratori devono provvedere al deposito delle loro firme autografe al Registro ditte, se non l'hanno già effettuato contestualmente alla denuncia.

L'istituzione di una sede secondaria ai sensi dell'art. 2197 del codice civile da parte delle società comporta la nomina di un rappresentante preposto stabilmente all'esercizio della sede stessa. Se i poteri di tale rappresentante sono previsti in una apposita procura, questa deve essere iscritta alla cancelleria del Tribunale e allegata in copia autentica alla denuncia anagrafica.

8.9 Trasformazione

La trasformazione di una società consiste nel passaggio da uno ad altro dei tipi di società riconosciuti dalla legge.

La trasformazione quindi non comporta l'estinzione di una società esistente e la creazione in un nuovo soggetto, ma soltanto il mutamento della organizzazione sociale attuato tramite la modificazione dell'atto costitutivo.

Sotto la nuova veste sociale determinata dalla trasformazione l'attività esercitata dalla società continua senza alcuna interruzione, anche in pendenza del rilascio delle licenze ed autorizzazioni intestate alla nuova ragione o denominazione sociale.

La denuncia relativa alla trasformazione della società deve essere corredata da copia autentica della delibera di trasformazione.

Non è configurabile la trasformazione di una ditta individuale in società e viceversa. Di conseguenza gli adempimenti da effettuare presso il Registro ditte consistono nella presentazione di due distinte denunce: una di cancellazione della ditta individuale, con l'annotazione che la stessa è stata conferita in società, ed una di iscrizione di società.

8.10 Fusione

Due o più società possono deliberare la fusione ai sensi degli articoli dal 2501 al 2504 codice civile.

Sono previste due forme di fusione:

- mediante costituzione di una nuova società la quale si sostituisce a quelle che fondendosi si estinguono (al posto delle società A e B si crea una nuova società C);
- mediante incorporazione in una società già esistente di una o più altre che si estinguono (delle società A e B rimane solo la società A che assorbe B).

Indipendentemente dalla forma prescelta, per la fusione è previsto dalla legge uno speciale procedimento che si svolge in due fasi. Dapprima ciascuna società adotta una deliberazione di fusione, che deve essere depositata presso il Registro delle imprese competente.

L'operazione si perfeziona con la stipula dell'atto di fusione, da depositare nel Registro delle imprese che rappresenta la fase conclusiva del procedimento.

Per quanto attiene gli adempimenti presso il Registro ditte va innanzitutto precisato che la decisione di una società di procedere ad una fusione deve essere considerata come un evento modificativo della situazione precedentemente denunciata.

Pertanto ciascuna delle società che partecipano alla operazione deve presentare alla camera della provincia dove ha la sede legale denuncia di modificazione, corredata della copia autentica della deliberazione di fusione.

Successivamente - e salvo che le società non decidano di revocare la deliberazione di fusione precedentemente adottata (in tal caso dovranno presentare una seconda denuncia di modificazione per comunicare la revoca) - la fase finale del procedimento di fusione comporta la presentazione al Registro ditte di denunce di diverso tipo, a seconda della forma di fusione, ma tutte corredate dell'atto di fusione.

Infatti, nella fusione mediante costituzione di una nuova società, le società che si fondono devono presentare la denuncia di cancellazione e la nuova società la denuncia di iscrizione.

Nella fusione per incorporazione, la società (o le società) incorporata deve presentare la denuncia di cancellazione e la società incorporante una seconda denuncia di modificazione per comunicare l'avvenuta esecuzione della fusione ed eventuali altre variazioni conseguenti alla operazione.

Alle varie denunce menzionate (escluse quelle di cancellazione) va inoltre allegato il nuovo testo di statuto sociale, se lo stesso ha subito delle variazioni in una delle due fasi del procedimento di fusione.

In entrambe le forme di fusione la società dovrà denunciare la nuova attività derivante dalla fusione nonché le U.L. acquisite allegando la eventuale documentazione autorizzatoria con le modalità già indicate.

Nel caso vengano presentati delibera di fusione e atto di fusione redatti nella stessa data o atto di fusione redatto prima dei tre mesi previsti dalla legge a tutela dei creditori, gli atti suddetti devono essere accolti dal Registro ditte se iscritti nel Registro delle imprese.



L'art. 86, comma 2 del regio decreto n. 29/1925 stabilisce che «in caso di nomina di liquidatore è fatto obbligo di corredare la denuncia relativa con copia dell'atto di nomina indicante le facoltà conferite al liquidatore».

Per ogni società messa in liquidazione possono essere nominati uno o più liquidatori.

Il liquidatore o i liquidatori sono le persone incaricate di gestire l'azienda messa in liquidazione e possono essere scelti anche tra gli amministratori o tra i soci della società.

La liquidazione di una società che segue necessariamente lo scioglimento della stessa, può durare un tempo più o meno lungo ed anche diversi esercizi. Essa passa attraverso tre fasi (apertura, svolgimento e chiusura) e ciò si riflette sugli adempimenti presso il Registro ditte.

Alla denuncia di modificazione con la quale viene comunicato lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione deve essere allegata la copia autentica dell'atto con cui è stata deliberata la messa in liquidazione, sono stati nominati i liquidatori o il liquidatore, con i loro poteri, ed è stata eventualmente istituita una sede per la liquidazione diversa dalla sede legale, che costituisce una unità locale.

Con la denuncia deve inoltre essere specificato se la società ha cessato o meno l'attività.

Contestualmente alla presentazione della denuncia, il liquidatore o i liquidatori devono depositare le loro firme autografe che devono essere autenticate (art. 3 decreto ministeriale 9 marzo 1982).

Circa i requisiti formali degli atti, si fa presente che la messa in liquidazione deve risultare:

- da atto registrato, per le società di fatto;
- da atto contenente la deliberazione dei soci e depositato nel Registro delle Imprese, per le S.n.c. e le S.a.s.;
- dal verbale dell'assemblea straordinaria, depositato nel Registro delle Imprese, per le S.p.a., le S.r.l., le S.a.a., le cooperative e i consorzi.

Al termine delle operazioni i liquidatori devono comunicare la chiusura della liquidazione, presentando apposita denuncia di modificazione corredata (con esclusione delle società di persone) della copia autentica del bilancio finale di liquidazione.

Successivamente, dopo la cancellazione dal Registro delle imprese, gli stessi liquidatori dovranno presentare la denuncia di cancellazione della società.

Durante lo svolgimento della liquidazione, può intervenire la revoca dello stato di liquidazione. In tal caso deve essere presentata l'apposita denuncia di modificazione corredata dell'atto relativo

a tale revoca e alla ricostituzione dell'organo amministrativo. Dopo di ciò riprende il normale svolgimento della sua attività.

E' da tenere presente che per le società di persone che non hanno debiti e crediti, la fase della liquidazione può essere «saltata», potendo la società deliberare con lo stesso atto il proprio scioglimento e la richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese; in quest'ultimo caso la società potrà presentare unicamente la denuncia di cancellazione dal Registro ditte.

L'istituto della liquidazione della ditta individuale previsto dalla normativa fiscale non è soggetto a denuncia al Registro ditte.

Si fa comunque presente che il registro delle ditte potrà acquisire notizie relative a situazioni di liquidazioni (apertura, revoca, chiusura) dai relativi fascicoli regionali del BUSARL.



Le ditte individuali e le società che esercitano una attività di impresa, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori, possono essere assoggettate alle seguenti procedure concorsuali:

- a) concordato preventivo;
- b) amministrazione controllata;
- c) fallimento.

Per determinate categorie di imprese sono previste, in caso di crisi, procedure particolari e precisamente:

- d) liquidazione coatta amministrativa;
- e) amministrazione straordinaria.

Eventuali comunicazioni da parte dei pubblici uffici riguardanti le procedure concorsuali devono essere immediatamente annotate d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 9 marzo 1982, tutte le informazioni comunque pervenute alle Camere di commercio sulla esistenza di procedure concorsuali a carico di imprese con unità locali in province diverse devono essere segnalate da parte della camera dove è la sede legale dell'impresa a tutte le Camere di commercio interessate.

10.1 Concordato preventivo

Il concordato preventivo è una procedura alla quale può ricorrere l'imprenditore in crisi al fine di evitare il fallimento.

L'ammissione a tale procedura è disposta dal Tribunale competente per territorio con decreto non soggetto a reclamo, con il quale viene nominato anche il commissario giudiziale.

La procedura di concordato preventivo non fa perdere all'imprenditore, comunque soggetto alla vigilanza del commissario giudiziale, il possesso e la titolarità dell'impresa.

Pertanto, entro 30 giorni dalla data di notificazione del citato decreto, l'imprenditore è tenuto a presentare apposita denuncia di modificazione al Registro ditte.

Alla denuncia deve essere allegata copia autentica del decreto di ammissione al concordato preventivo.

La procedura in argomento è soggetta ad omologazione del Tribunale, determinandosi in alternativa il fallimento dell'imprenditore.

Quest'ultimo deve quindi presentare al Registro ditte una seconda denuncia di modificazione per comunicare l'omologazione del concordato, allegando copia autentica della sentenza di omologazione.

10.2 Amministrazione controllata

L'amministrazione controllata è una procedura concorsuale che ha lo scopo di risanare l'impresa in crisi per una temporanea difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, sottoponendo la stessa al controllo del Tribunale per un periodo di tempo di norma non superiore ad un anno.

L'amministrazione controllata mira quindi a tutelare gli interessi dei creditori e ad evitare il fallimento e la liquidazione dell'impresa.

Con il decreto di ammissione alla procedura il Tribunale nomina il commissario giudiziale.

Normalmente l'imprenditore ammesso alla amministrazione controllata non perde il possesso e la titolarità dell'impresa. Ne consegue per lui l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal citato decreto, apposita denuncia di modificazione al Registro ditte, alla quale deve unire la copia autentica del decreto stesso.

E' tuttavia previsto che durante la procedura l'imprenditore possa essere privato della gestione dell'impresa. In tal caso è il commissario giudiziale che deve presentare la relativa denuncia al Registro ditte, allegando il provvedimento del Tribunale.

La cessazione della procedura di amministrazione controllata deve essere comunicata al Registro ditte con apposita denuncia di modificazione e comprovata con la copia autentica del decreto del Tribunale che dispone la cessazione stessa.

10.3 Fallimento

Con la sentenza dichiarativa di fallimento l'imprenditore viene privato dell'amministrazione dell'impresa.

All'imprenditore fallito subentrano gli organi del fallimento:

- Tribunale,
- Giudice delegato,
- Curatore,
- Comitato dei creditori.

La comunicazione del fallimento dell'imprenditore perviene alla Camera di commercio direttamente dal Tribunale e la conseguente annotazione nel Registro ditte deve essere effettuata d'ufficio e contestualmente al ricevimento della comunicazione.

Le norme che riguardano il Registro ditte non pongono specifici obblighi a carico degli organi del fallimento e quindi i fascicoli delle ditte fallite presentano per anni soltanto la prima annotazione fatta in sede di comunicazione della sentenza dichiarativa.

E' comunque da tenere presente la facoltà prevista dell'art. 89, comma 3 del regio decreto n. 29/1925, in base al quale le Camere possono richiedere ai pubblici uffici, che sono tenuti a fornirle, tutte le notizie ritenute necessarie per la compilazione d'ufficio delle denunce.

Ciò consentirebbe di aggiornare le posizioni anagrafiche quanto meno con le annotazioni circa le tappe fondamentali della procedura fallimentare.

Nel caso in cui, a chiusura delle operazioni fallimentari, l'imprenditore venga reintegrato nella titolarità della impresa nasce per lui l'obbligo di dare la relativa comunicazione al Registro ditte entro 30 giorni, a mezzo di apposita denuncia corredata del decreto del Tribunale salvo la necessità della riabilitazione per l'esercizio di alcune attività (ad esempio quelle commerciali soggette alla legge n. 426/1971).

Anche durante il fallimento il fallito può iniziare una nuova attività, salvo i divieti posti da leggi speciali relative all'attività denunciata. In tal caso il fallito deve presentare una denuncia di modificazione.

La sentenza dichiarativa del fallimento di una società di persone normalmente menziona anche i soci illimitatamente responsabili che vengono dichiarati falliti contestualmente alla società.

Il Registro ditte deve annotare il contenuto della sentenza in tutte le posizioni del Registro ditte in cui è iscritto il socio menzionato (sia come ditta individuale, sia come socio o amministratore di altra società).

Non può invece il Registro ditte fare riferimento alla sua (possibile) esclusione dalla società, finché gli altri soci non l'hanno fatta valere.

Il fallimento di uno o più soci illimitatamente responsabili non produce invece il fallimento della società (art. 149 L.F.), ma comporta l'esclusione di diritto del fallito dalla società (v. par. 8.7).

10.4 Liquidazione coatta amministrativa

La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale prevista dalla legge nei confronti di particolari categorie di imprese che sono sottoposte al controllo dell'autorità pubblica.

In generale sono soggette alla procedura le imprese bancarie e assicurative, le società fiduciarie, le società cooperative e gli enti pubblici economici.

La procedura è disposta sempre con provvedimento dell'Autorità governativa che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro dieci giorni dalla sua emanazione e comunicato al Registro delle imprese.

Solitamente il provvedimento di messa in liquidazione viene comunicato anche alla Camera di commercio che potrà così procedere alla registrazione d'ufficio.

Gli organi preposti alla procedura sono:

- il Commissario liquidatore;
- il Comitato di sorveglianza.

Gli eventi successivi (chiusura della liquidazione, concordato, cancellazione dal Registro delle imprese, ecc.) devono essere comunicati al Registro delle ditte da parte del commissario liquidatore a mezzo di apposita denuncia.

10.5 Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

L'amministrazione straordinaria mira al risanamento delle grandi imprese in crisi al fine di assicurarne il proseguimento dell'attività produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali.

Tale procedura, che esclude il fallimento, è disposta con decreto dell'autorità governativa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, con il quale vengono nominati gli organi della procedura (da uno a tre commissari e comitato di sorveglianza) e viene eventualmente stabilita la continuazione dell'esercizio dell'impresa.

Non essendo previsti a carico degli organi della procedura adempimenti obbligatori presso il Registro ditte, le annotazioni relative all'amministrazione straordinaria devono essere effettuate d'ufficio dalle camere interessate, sulla base delle informazioni che loro pervengono da parte dell'autorità governativa.

11. DENUNCE DI CANCELLAZIONE

11.1 Cancellazione della ditta individuale

Le imprese individuali vengono cancellate dal Registro ditte a seguito del verificarsi di uno o dei seguenti eventi:

- a) cessazione completa di qualsiasi attività economica;
- b) cessione o affitto dell'unica azienda o conferimento della stessa in una società;
- c) morte del titolare;
- d) trasferimento della sede principale in altra provincia, senza lasciare nella provincia di provenienza alcuna unità locale.

Infatti se la ditta che si trasferisce lascia nella provincia di provenienza un ufficio o una qualsiasi unità locale, in sostituzione della denuncia di cancellazione, l'interessato deve presentare una denuncia di modificazione.

Per quanto concerne la documentazione da allegare alla denuncia di cancellazione, l'art. 86 del regio decreto n. 29/1925, dispone che occorre «apposita dichiarazione del sindaco del comune o di due commercianti o industriali del ramo attestante la verità della cessazione».

Nell'ipotesi fondata di difficoltà nell'applicazione generalizzata della suddetta disposizione si procederà nel modo seguente.

1) Per le ditte che hanno esercitato una attività subordinata al possesso di autorizzazione amministrativa, la denuncia di cancellazione deve essere corredata da attestazione del comune o dell'ufficio pubblico che ha rilasciato tale autorizzazione dalla quale risulti la cessazione dell'attività o la riconsegna del titolo.

In caso di comprovata difficoltà da parte degli interessati ad ottenere la predetta dichiarazione entro il termine di 30 giorni dalla data di effettiva cessazione dell'attività, la predetta documentazione può essere sostituita da dichiarazione ai sensi art. 4 legge n. 15/1968 o da copia autentica dell'atto di cessione, affitto, ecc. quando la cessazione è dovuta a tali eventi.

2) Per le ditte che hanno esercitato un'attività per la quale non è prevista autorizzazione amministrativa, la denuncia deve essere corredata da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 o, in alternativa, da certificazione dell'ufficio IVA attestante la cessazione dell'attività.

La denuncia di cancellazione deve essere effettuata entro il termine di 30 giorni dalla data di cessazione dell'attività.

11.2 Cancellazione della società di fatto

La cancellazione delle società di fatto costituite o regolarizzate fiscalmente successivamente al 31 dicembre 1980 deve essere comunicata al Registro ditte entro 30 giorni dalla data di registrazione dell'atto di scioglimento che deve essere allegato, in originale o copia autentica, alla denuncia di cancellazione.

Per la cancellazione delle società di fatto costituite ed iscritte nel Registro ditte prima del 31 dicembre 1980 e non regolarizzate ai fini fiscali si applicano gli stessi criteri indicati nel precedente paragrafo per le ditte individuali.

In tutti i casi, la denuncia di cancellazione delle società di fatto deve essere sottoscritta da tutti i soci. Se però l'atto di scioglimento è una scrittura firmata da tutti i soci e autenticata la denuncia può essere sottoscritta da un solo socio.

11.3 Cancellazione della società regolare

Le società regolari possono essere cancellate dal Registro delle ditte a seguito di:

- a) cancellazione dal Registro delle imprese;
- b) cessazione di ogni attività in provincia diversa da quella della sede legale;
- c) estinzione per fusione;
- d) trasferimento della sede legale in altra provincia, con cessazione di ogni attività nella provincia precedente.

Nel caso a) la denuncia di cancellazione deve essere corredata dal provvedimento di cancellazione dal Registro delle imprese.

Salvo diversa prassi dei Tribunali, in generale per le società di capitali il suddetto provvedimento è costituito dal decreto di cancellazione che riporta gli estremi del deposito nel Registro delle imprese; per le società di persone è l'istanza di cancellazione dal Registro delle imprese che riporta gli estremi del deposito nel suddetto registro.

Nel caso b) si richiederà la documentazione indicata nel par. 11.1.

Per il caso c) si rinvia a quanto detto nel par. 8.10 precisando che, a corredo della denuncia di cancellazione, è sufficiente presentare copia autentica dell'atto di fusione.

Nel caso d) si richiederà copia autentica dell'atto di trasferimento e, per la cessazione delle eventuali unità locali, la documentazione di cui al par. 11.1.

11.4 Cancellazione degli enti, associazioni e altre organizzazioni

In generale la cancellazione avviene per cessazione completa di qualsiasi attività economica per cui si applica quanto previsto al par. 11.1.

12.1 Unità locali

L'impresa può operare in un unico luogo (quello della sede principale o legale) o in luoghi diversi denominati unità locali (U.L.).

Le U.L. assumono una rilevanza giuridica diversa e comportano differenti adempimenti amministrativi a seconda delle funzioni in esse svolte dall'impresa, e questo al di là dei termini scelti per identificarle: filiale, succursale, agenzia, deposito, stabilimento, ecc.

Per U.L. s'intende l'impianto o corpo di impianti, con ubicazione diversa da quella della sede principale o della sede legale, in cui si esercitano una o più attività dell'impresa.

La diversificazione dell'ubicazione può essere determinata anche dalla sola variazione del numero civico o dell'interno nell'ambito dello stesso fabbricato, sempre che i locali siano fisicamente e funzionalmente distinti.

Si possono distinguere tre categorie di U.L.:

- a) le sedi secondarie, previste dall'art. 2197 del codice civile;
- b) le U.L. operative, ove si svolge effettivamente l'attività economica o la prestazione di servizi oggetto dell'impresa;
- c) le U.L. amministrative, ove si svolgono funzioni di tipo direzionale, tecnico o amministrativo, che possono essere denunciate anche se l'impresa non ha iniziato l'attività.

Nel caso in cui in un unico impianto o corpo d'impianti venga esercitata contemporaneamente attività operativa e attività amministrativa si è in presenza di un'unica U.L. comprendente entrambe le attività.

Mentre non vi sono difficoltà per individuare le sedi secondarie previste dall'art. 2197 codice civile, non sempre è evidente se le U.L. comprese nelle succitate lett. b) e c) sono soggette a denuncia nel Registro ditte.

Le U.L. di cui alla lett. b) sono di solito indicate con termini che identificano chiaramente l'attività svolta (stabilimento, laboratorio, negozio), mentre quelle di cui alla lett. c) sono di solito indicate con termini generici (ufficio, sede amministrativa, recapito, ecc.).

Infine vi sono U.L., quali magazzini, depositi, cantieri, ecc. non riconducibili alle ipotesi b) e c).

Riguardo i depositi si precisa che sono assoggettati all'obbligo della denuncia quelli aventi rilevanza ai fini della dichiarazione di inizio attività per l'Ufficio IVA (D.P.R. n. 633/1972 art. 35, c. 2, n. 4), ad eccezione di quelli annessi o contigui a stabilimenti, negozi, ecc., o di quelli utilizzati per

il solo magazzinaggio di merci dell'impresa, senza presenza stabile di personale.

Non sono considerate U.L. dell'impresa i depositi di merci della stessa custodite da terzi.

Per quanto concerne i cantieri sono assoggettati all'obbligo di denuncia quelli in cui esiste un ufficio amministrativo e/o un ufficio vendite o simile. Sono invece esclusi quelli in cui si svolge solamente, e temporaneamente, il lavoro di costruzione, installazione, ecc.

Fatta eccezione per gli impianti stradali di distribuzione carburanti non costituiscono U.L. i distributori automatici, salvo i casi previsti dall'art. 54 commi 4° e 7° del decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375 (vendita o somministrazione con distributori automatici in apposito locale).

Costituiscono invece una U.L. il reparto o i reparti all'interno di un esercizio di commercio al minuto assunti in gestione da altra impresa avente altrove la propria sede (v. par. 2.4).

Le denunce di apertura di U.L. devono essere presentate al Registro ditte entro 30 giorni dall'inizio effettivo dell'attività, fatta eccezione per le sedi secondarie che devono essere denunciate entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese.

Non possono essere accettate le denunce relative a U.L. operative (negozi, ecc.) solamente programmate ma non ancora attivate.

12.2 Istituzione di unità locale in provincia diversa da quella della sede principale

L'istituzione di U.L. in provincia diversa da quella della sede principale o legale comporta la denuncia sia alla camera della sede principale che alla camera dove è istituita l'U.L.

Il termine è di 30 giorni dalla data di inizio dell'attività, se trattasi di U.L. non costituente sede secondaria.

Per la sede secondaria il termine decorre dalla data di deposito del relativo atto istitutivo nel Registro delle imprese della circoscrizione della sede secondaria.

Si fa presente che l'istituzione di una sede secondaria, prevista dall'art. 2197 del codice civile, non è possibile per la ditta individuale e la società di fatto (art. 100 - Disp. att. del codice civile).

La denuncia deve essere presentata anzitutto alla camera ove è istituita l'U.L., indicando il numero di iscrizione al Registro ditte della camera ove è ubicata la sede principale, e poi a quest'ultima.

Analoga procedura dovrà essere osservata in caso di modificazione e cessazione di U.L.

Ovviamente l'art. 9 del decreto ministeriale n. 509/1987, relativo all'ordine di presentazione delle denunce di istituzione di U.L., è applicabile soltanto nel caso in cui l'impresa sia già stata iscritta presso la camera della sede principale o legale.

Nel caso invece di iscrizione dell'impresa e contemporanea istituzione di una U.L. operante in provincia diversa, la denuncia relativa all'U.L., può essere presentata alla camera della sede principale o legale congiuntamente alla denuncia di iscrizione dell'impresa.

Riguardo alla compilazione del modulo AN/2 nessuna documentazione sugli elementi più rilevanti dell'impresa (denominazione, capitale, amministratori, ecc.) deve essere allegata dalla società che denuncia la prima U.L.

E' compito dell'ufficio rilevare i dati tramite una visura estratta dal Registro ditte della sede principale.

Anche le denunce di modificazione degli elementi più rilevanti dell'impresa, sia individuale, sia collettiva, devono essere presentate esclusivamente al Registro ditte della sede principale il quale ne darà poi comunicazione al Registro ditte delle U.L.

12.3 Imprese costituite all'estero e operanti in Italia.

Ditte individuali

Devono allegare un atto, rilasciato dalla competente autorità locale e legalizzato da un'autorità diplomatica o consolare italiana del luogo ove è la sede principale, dal quale si possano desumere gli elementi principali dell'impresa.

Qualora la denuncia sia presentata da un procuratore dovrà inoltre essere allegato l'atto di conferimento dei poteri per l'apertura della U.L., con le formalità di cui al punto precedente.

A seconda dell'attività svolta nell'U.L. si provvederà alla richiesta della stessa documentazione prevista per le ditte italiane.

Società

Si possono verificare tre casi:

1) La società ha in Italia «la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa»: è soggetta agli stessi adempimenti della società italiana (art. 2505 codice civile).

Si precisa che per sede dell'amministrazione si intende quella ove operano effettivamente gli organi amministrativi indipendentemente dalla residenza; per oggetto si intende l'attività economica principale.

Quindi per l'iscrizione nel Registro ditte dovrà essere chiesta copia degli atti depositati nel Registro imprese.

2) La società intende aprire in Italia, dove non ha né la sede amministrativa, né l'oggetto principale dell'impresa, una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile (art. 2506 codice civile); ai fini dell'iscrizione nel Registro ditte deve allegare copia dell'atto di istituzione della sede secondaria e di nomina del rappresentante, depositato nel Registro delle Imprese.

3) La società intende aprire soltanto altri tipi di U.L. (ufficio di rappresentanza, negozio, ecc.): per l'iscrizione nel Registro ditte si applica quanto stabilito per le ditte individuali.

Per i requisiti degli atti in lingua straniera e l'autenticazione della firma si veda il par. 1.5.

12.4 Imprese italiane che operano all'estero.

Ditte individuali

Per l'iscrizione nel Registro ditte di una U.L. di tipo operativo istituita all'estero è obbligatorio allegare dichiarazione dell'autorità locale legalizzata da una autorità diplomatica o consolare italiana o altra idonea documentazione relativa a detta apertura.

Società

Sono soggette alla legge italiana per quanto concerne gli atti sociali (art. 2509 codice civile). Quindi se viene denunciata l'istituzione di una sede secondaria all'estero dovranno allegare l'atto relativo depositato nel Registro delle imprese (art. 2197 codice civile).

Invece per l'apertura all'estero di altri tipi di unità locali (uffici di rappresentanza, negozi, ecc.), si applica quanto stabilito per le ditte individuali.

12.5 Interdizione e inabilitazione

L'interdizione e l'inabilitazione indicano due situazioni di limitazione della capacità di agire in cui può venire a trovarsi un soggetto non più in grado di curare i propri interessi.

Gli adempimenti relativi alle situazioni di interdizione e di inabilitazione hanno rilievo per il Registro ditte in quanto possono colpire il titolare di una impresa individuale, i soci della società di fatto, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice, nonché gli amministratori di una società di capitali.

Si distingue:

a) l'interdizione giudiziale, che rappresenta una situazione d'incapacità di agire derivante dal particolare stato fisico in cui può trovarsi un soggetto.

L'interdizione giudiziale è pronunciata dal Tribunale con sentenza con cui è nominato anche un tutore.

Per l'imprenditore interdetto è il tutore che cura la presentazione di tutte le necessarie denunce al Registro ditte.

Con la prima comunicazione dello stato di interdizione il tutore dovrà produrre copia autentica del provvedimento del Tribunale.

Le ditte individuali il cui titolare è colpito da interdizione giudiziale devono essere cancellate dal Registro ditte, previa apposita denuncia del tutore.

Fa eccezione il caso in cui il Tribunale autorizzi l'interdetto a continuare l'esercizio della impresa commerciale a mezzo del tutore;

b) l'interdizione legale è una situazione temporanea che comporta determinate incapacità di agire ed è prevista dalla legge come pena accessoria per colpire persone condannate per gravi reati.

La comunicazione dello stato di interdizione legale viene effettuata dai Tribunali a mezzo delle Questure competenti. Le relative annotazioni nel Registro ditte devono essere effettuata d'ufficio in tutte le posizioni nelle quali risulta iscritta la persona interessata;

c) l'inabilitazione è pronunciata dal giudice quando lo stato dell'infermo di mente non è talmente grave da dar luogo all'interdizione.

Ai sensi dell'art. 425 codice civile l'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal Tribunale e su parere del giudice tutelare.

L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un instatore.

Per la denuncia al Registro ditte dovranno sempre essere allegati in copia autentica i provvedimenti adottati volta per volta dal Tribunale competente.

12.6 Comunioni ereditarie

In proposito si possono considerare due casi:

1) comunioni ereditarie con eredi maggiorenni;

2) comunioni ereditarie con presenza di minori.

Nel caso 1) il Registro ditte, in base all'art. 3 comma 2 della legge n. 947/1982 iscriverà per un periodo transitorio non superiore ad un anno quelli tra gli eredi che, sul presupposto dello stato di comunione, continuano a gestire l'impresa ricevuta in eredità in attesa (entro l'anno) di decidere sotto quale veste giuridica consolidare il rapporto economico.

L'individuazione dello stato di comunione ereditaria avviene sulla base della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o di copia della denuncia di successione presentata all'Ufficio del registro.

La comunione ereditaria viene iscritta tramite il mod. AN/2, con l'indicazione degli eredi e del numero di codice fiscale (Partita IVA) rilasciato alla medesima.

Nella certificazione dovrà risultare il riferimento all'art. 3 c. 2 della legge n. 947/1982.

Nel caso 2) si procede come nel precedente, a condizione che sia allegata l'autorizzazione rilasciata dalla Autorità giudiziaria (di solito al coniuge superstite) a continuare l'attività anche nell'interesse del minore, e questa situazione deve risultare dalla certificazione.

Subingresso di più coeredi in attività soggetta ad autorizzazione di cui alla legge n. 426/1971.

Gli eredi, avendo facoltà di gestire provvisoriamente l'azienda ereditata per 6 mesi pur non essendo iscritti nel R.E.C., se intendono farlo devono presentare la denuncia di iscrizione della comunione ereditaria al Registro ditte entro tale termine allegando, oltre alla documentazione comprovante la qualità di eredi, la prova di aver dichiarato al comune la continuazione dell'attività.

Il Registro ditte deve certificare che trattasi di esercizio provvisorio di 6 mesi a norma dell'art. 49 c. 5 del decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375.

Se gli eredi presentano la denuncia trascorsi i 6 mesi devono allegare, oltre alla documentazione

comprovante la qualità di eredi, la prova di aver presentato la domanda al R.E.C. e la richiesta di omologazione al comune.

Il Registro ditte deve certificare che trattasi di iscrizione a norma dell'art. 49 c. 4 del decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375.

2.7 Comunicazioni tra registro ditte e registro esercenti il commercio

L'art. 5 commi 6 e 8 del decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375 prevede alcuni adempimenti a carico del Registro ditte finalizzati all'aggiornamento dell'iscrizione nel R.E.C. delle società.

a) Inserimento di nuovi legali rappresentanti.

Il c. 6 stabilisce che, da parte di una società iscritta sia nel Registro ditte sia nel R.E.C., «la documentazione richiesta per comprovare il possesso dei requisiti (dei legali rappresentanti ai fini del R.E.C.) deve essere presentata alla Camera di commercio unitamente a quella necessaria per effettuare le denunce delle modificazioni (dei legali rappresentanti) al Registro ditte».

L'adempimento ora indicato non costituisce un obbligo ai fini della tenuta del Registro ditte; pertanto la sua omissione non è motivo ostativo alla ricevibilità della denuncia di modificazione al Registro ditte.

L'inadempimento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 60 c. 8 del decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375 che saranno contestate dall'ufficio del R.E.C.

Ciò premesso gli uffici camerali procederanno come segue:

1) se la società, unitamente alla denuncia di modificazione al Registro ditte, presenta i documenti richiesti dal R.E.C., l'ufficio del Registro ditte provvederà a trasmetterli all'ufficio competente;

2) se la società omette i citati documenti, l'ufficio del Registro ditte ne dà comunicazione all'ufficio del R.E.C., con le modalità che dovranno essere stabilite in ciascuna camera.

Per quanto riguarda gli adempimenti previsti dall'ultimo periodo del comma 6 è l'ufficio del R.E.C. che, individuati i comuni interessati sulla base delle risultanze del Registro ditte, notifica ai medesimi il documento aggiornato della società.

La notifica ai Registro ditte interessati, compreso quello della sede (comma 8) va effettuata soltanto qualora l'ufficio del R.E.C. accerti che i legali rappresentanti non hanno i requisiti richiesti; infatti i Registro ditte interessati sono già a conoscenza della modifica dei legali rappresentanti tramite le comunicazioni intercamerali.

b) Trasformazione di una società

L'ufficio del Registro ditte comunica questo evento all'ufficio del R.E.C. il quale lo notifica ai comuni interessati.

Anche se non richiamate dal decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375, l'ufficio del Registro ditte comunicherà altresì le modificazioni della sede legale e della denominazione o ragione sociale con le modalità che dovranno essere stabilite in ciascuna camera.

2.8 Comunicazioni tra registro ditte e albo imprese artigiane

Le procedure per il collegamento tra Registro ditte e A.I.A. ai fini dell'attuazione dell'art. 5 c. 2 della legge n. 443/1985, qualora non siano stabilite dalle convenzioni tra le camere e le regioni, devono essere fissate da accordi tra i due uffici.

In proposito si suggerisce di adottare la procedura qui sotto illustrata nelle sue linee essenziali.

Occorre inoltre precisare che per «annotazione» si intende un provvedimento di «registrazione all'ufficio» che avviene indipendentemente dall'intervento dell'interessato.

a) Iscrizione di nuova ditta

I soggetti che hanno intrapreso una attività qualificata artigiana ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 443/1985 e, pertanto obbligati all'iscrizione nell'Albo, debbono presentare la domanda di iscrizione solo alla C.P.A.

L'ufficio del Registro ditte deve ricevere dalla segreteria della C.P.A. copia della domanda entro 15 giorni; la domanda può essere in copia dichiarata conforme dalla segreteria della C.P.A. L'ufficio del Registro ditte provvede alla «annotazione» nel Registro ditte, dopo aver verificato la presenza nella domanda dei dati essenziali ai fini del caricamento nell'archivio automatizzato.

Qualora vi sia necessità di regolarizzare la domanda l'ufficio Registro ditte segnalerà il fatto alla segreteria della C.P.A. che è l'ufficio competente a richiederla.

Qualora la C.P.A. non provveda all'iscrizione per inesistenza dell'attività denunciata il Registro ditte deve provvedere ad annullare l'annotazione, su comunicazione della commissione.

Qualora invece la C.P.A. ritenga insussistenti solo i requisiti dell'impresa artigiana, la medesima rimane iscritta nel Registro ditte con eventuale applicazione delle disposizioni sulle denunce incomplete previste dall'art. 11 del decreto ministeriale 9 marzo 1982.

Il Registro ditte è tenuto ad annotare anche le decisioni delle C.P.A., delle Commissioni regionali per l'artigianato e dei Tribunali che eventualmente qualificano artigiane imprese prive di uno dei documenti (es. licenza di esercizio) ritenuti necessari per l'iscrizione nel Registro ditte di ditte non artigiane, precisando tuttavia sulla certificazione la mancanza del titolo obbligatorio per l'esercizio dell'attività.

b) Modificazione e cancellazione di ditta artigiana

Tra l'ufficio del Registro ditte e la segreteria della C.P.A. dovranno essere concordate procedure ai fini della attuazione dell'art. 5 citato relativamente alle modificazioni e alla cancellazione, con l'obiettivo di evitare duplicazioni negli adempimenti per le imprese.

In particolare, ai fini dell'attuazione dell'art. 5 c. 3 della legge n. 443/1985, il Registro ditte annoterà sulla nuova posizione relativa alla persona o alle persone che «sostituiscono» l'imprenditore artigiano deceduto il numero di iscrizione all'Albo di quest'ultimo evidenziando nella certificazione il particolare stato dell'impresa.

Iscrizione di società di fatto, S.n.c. e consorzi

Questi soggetti, anche se costituiti per esercitare solo una attività artigiana iscrivibile nell'albo, devono comunque rispettare i termini per l'iscrizione nel Registro ditte (30 giorni dalla registrazione dell'atto costitutivo per le società di fatto; 30 giorni dall'iscrizione dello stesso nel Registro delle imprese per le S.n.c. e i consorzi), salvo il caso in cui denunciino l'inizio dell'attività entro 30 giorni dalla costituzione; in tal caso l'eventuale domanda di iscrizione nell'albo esonera dalla denuncia al Registro ditte.

12.9 Autotrasporto di cose per conto terzi

A seguito della legge n. 132/1987 occorre distinguere le imprese che utilizzano autoveicoli o motoveicoli con massa (o peso) complessivo a pieno carico non superiore a 3500 kg (35 q.li) dalle altre.

a) Le prime non sono più soggette alla legge n. 298/1974; pertanto sono esonerate sia dall'obbligo di iscrizione nell'Albo nazionale degli autotrasportatori sia dall'obbligo dell'autorizzazione dell'ufficio M.C.T.C.

L'attività da dichiarare al Registro ditte è la seguente: «autotrasporto di cose per conto terzi con autoveicoli (o motoveicoli) di peso complessivo a pieno carico non superiore a 3500 kg». La ditta deve

allegare il «foglio di via» o la «carta di circolazione» da cui risulti la destinazione del veicolo e il peso complessivo a pieno carico.

b) Nel secondo caso l'attività da dichiarare al Registro ditte è la seguente: «autotrasporto di cose per conto terzi».

La ditta deve allegare l'autorizzazione rilasciata dall'ufficio M.C.T.C.

Qualora l'autotrasporto sia esercitato con mezzi altrui occorre documentare il titolo della disponibilità del mezzo.

12.10 Agenti e rappresentanti di commercio

L'interessato deve anzitutto precisare se trattasi di agenzia o rappresentanza e se è con o senza deposito.

La modifica di questi elementi comporta l'obbligo della denuncia di modificazione.

Le categorie di prodotti e servizi oggetto di denuncia sono quelle risultanti dalle lettere d'incarico, mandati e simili.

Se trattasi di agenti o rappresentanti plurimandatari è sufficiente allegare la lettera d'incarico, ecc. di una sola ditta mandante, a condizione che i prodotti e servizi in essa indicati comprendano tutto il campo di attività dell'interessato.

Pertanto non costituisce evento soggetto a denuncia l'assunzione di incarichi per altre ditte, la modifica delle clausole contrattuali, e la cessazione dell'incarico per una ditta, quando questi eventi non influiscono sull'ambito dei prodotti e servizi trattati dall'interessato.

Si fa presente che se l'attività è svolta esclusivamente all'estero (e questo deve risultare chiaramente dalla lettera d'incarico) l'interessato non è tenuto all'iscrizione del ruolo previsto dalla legge n. 204/1985. Nella certificazione deve risultare che l'attività è svolta esclusivamente all'estero.

Requisiti delle lettere d'incarico, ecc.

Si rammenta che il documento che attesta il rapporto tra l'agente o il rappresentante e la ditta mandante, da allegare alla denuncia, può essere costituito:

- o da una scrittura privata denominata mandato di agenzia, contratto, lettera d'incarico, che riporta tutte le clausole contrattuali stabilite tra le parti.
(Spesso questo tipo di atto, di solito su carta intestata della mandante, è sottoscritto dalle due parti e talvolta è registrato all'ufficio del registro; raramente l'atto è redatto da un notaio);
- o da una scrittura privata (denominata dichiarazione), in genere sottoscritta solo dalla ditta mandante, in cui semplicemente si dichiara che è stato affidato l'incarico di agente o rappresentante e si specifica di norma solo il campo di attività e la zona.

Per quanto riguarda i requisiti formali dei documenti occorre distinguere i seguenti casi:

a) Agente o rappresentante con deposito

Il mandato, ecc. deve essere annotato presso l'Ufficio IVA (decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 art. 53, c. 2).

In alternativa deve essere registrato all'Ufficio del registro.

b) Agente o rappresentante senza deposito

Il mandato, ecc. non è soggetto ad annotazione o registrazione in quanto l'iscrizione alla Camera di commercio non costituisce caso d'uso (D.P.R. n. 131/1986 art. 6; art. 5 e parte II della tariffa n. 1, 3).

Non può inoltre essere richiesta la dichiarazione della «conformità della firma» a cura della camera sede principale della ditta mandante.

In merito alla verifica della data d'inizio dell'attività questa non potrà che essere successiva all'iscrizione nel ruolo e alla data di sottoscrizione dell'atto di incarico; va comunque tenuto conto di una eventuale data successiva apposta sull'atto.

In caso di dubbio si potrà fare riferimento alla data di denuncia di inizio di attività all'Ufficio IVA, ed è comunque fatta salva la possibilità di svolgere gli accertamenti previsti dal regio decreto n. 29/1925.

Si avverte che l'ufficio può certificare la denominazione della ditta mandante solo se l'atto di incarico o di conferma riporta la firma del legale rappresentante autenticata ed è stato rilasciato in data recente.

I requisiti formali della documentazione da allegare e i criteri per la certificazione indicati nel presente paragrafo si applicano anche per la denuncia delle altre attività di intermediazione in nome e/o per conto terzi.

12.11 Comunicazioni tra registro ditte e altri albi, ruoli, registri ed elenchi

Salvo quanto precisato per il R.E.C. e l'Albo imprese Artigiane gli elementi essenziali delle denunce presentate al Registro ditte devono essere comunicate agli uffici camerali preposti alla tenuta di albi ecc. comprendenti soggetti esercenti attività di impresa ai fini dell'aggiornamento degli stessi.

